This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

LANE MEDICAL LIBRARY STANFORD
2 45 0418 6851

REGOLAMENTO D'IGIENE

J. Underwood Hall
Rome, Dec. 19

PER IL

COMUNE DI ROMA

ROMA
TIPOGRAFIA DITTA LUDOVICO CECCHINI
1898

1275
R7A5
1898

REGOLAMENTO D'IGIENE

PER IL

COMUNE DI ROMA

ROMA
TIPOGRAFIA DITTA LUDOVICO CECCHINI
1898

REGOLAMENTO D'IGIENE

PER IL

COMUNE DI ROMA

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

nelle sedute del 30 novembre 1896 — 29 marzo; 2, 5, 9 e 12 aprile
3, 7, 14, 17, 21, 24, 28, 31 maggio, e 21 giugno 1897,
e 18 marzo 1898

APPROVATO DAL R. PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA
SENTITO IL CONSIGLIO PROVINCIALE SANITARIO
nell'adunanza del 6 giugno 1898.

80982

TITOLO I

Assistenza medica e vigilanza sanitaria

J. Underwood Hall, Rome, Jan. 7, 1901.

CAPO I.

Assistenza medica.

Art. 1. — I servizi di assistenza medica del Comune si distinguono in

a) servizio d'assistenza medico-chirurgica e ostetrica dei poveri in città;

b) servizio dei soccorsi sanitari d'urgenza;

c) servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica nel suburbio e nell'Agro romano.

SEZIONE I. — *Servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica in città*

Art. 2. — Pel servizio di cura degli infermi poveri a domicilio, la città è divisa in *regioni* alle quali sono assegnati medici-chirurghi comunali.

Art. 3. — Hanno diritto all'assistenza sanitaria gratuita:

a) i cittadini nati a Roma o che risultino iscritti almeno da cinque anni al registro di popolazione, e che trovandosi in stato di povertà, o per speciali condizioni di famiglia, o perchè non possono, senza esporre questa ad evidente pericolo, abbandonare la casa, o per altre ragioni riconosciute legittime dal Sindaco, non possono trasferirsi nei pubblici ospedali;

b) i poveri dimoranti in Roma quantunque non vi siano nati nè vi abbiano il domicilio di soccorso e che non possono essere accettati negli ospedali per la loro tenera età, per la qualità delle malattie, o che versano in condizioni così gravi che non potrebbero, senza pericolo, essere trasportati.

A questi sarà concessa l'assistenza sanitaria gratuita volta per volta, verificata la reale esistenza delle volute condizioni.

Art. 4. — I medici-chirurghi dovranno:

a) curare gratuitamente tutti gl'infermi poveri della rispettiva regione, a norma dell'elenco ad essi consegnato e

quelli per i quali sarà dato ordine dall' ufficio, accedendo al loro domicilio, quante volte occorra, sia di giorno che di notte; e in caso di necessità accorrere presso qualunque infermo per il quale l'opera di essi sia richiesta;

b) vigilare sulle condizioni igieniche delle abitazioni dei poveri da essi curati, e sulla remozione di tutto ciò che può essere causa d'insalubrità, riferendo all'ufficiale sanitario qualunque inconveniente dovessero rilevare a tale riguardo;

c) prestare l'opera loro negli ambulatorî o dispensarî che il Comune credesse opportuno d'istituire ed in tutti gli altri servizî sanitarî pei quali fossero richiesti;

d) uniformarsi a tutte le istruzioni che saranno emanate dal Sindaco per l'ordine del servizio;

e) dimorare nel perimetro della relativa regione.

Il Sindaco potrà esimerli temporaneamente da questo obbligo per giustificate ragioni.

Art. 5. — In ognuna delle regioni verrà designata una farmacia o altra stazione sanitaria destinata al recapito del

medico-chirurgo comunale, e al ricevimento delle chiamate pel medesimo che ivi saranno consegnate.

I titolari delle farmacie dovranno uniformarsi a tutte le istruzioni che il Sindaco potrà emanare per l'ordine di tale servizio.

Art. 6. — Hanno diritto all'assistenza ostetrica gratuita a domicilio, tutte le partorienti povere.

Per questo servizio il Comune avrà a disposizione alcune levatrici, con indennità assegnata, che dovranno accedere dietro ordine dell' ufficio, verificata l' esistenza delle volute condizioni. Nei casi gravi od urgenti verrà chiamato il medico-chirurgo della regione oppure il medico dei soccorsi sanitarî d' urgenza dalla farmacia notturna più prossima. Nei casi nei quali il sanitario lo creda necessario, o lo richiedano le partorienti, saranno queste inviate alle sale di maternità.

Art. 7. — Alla vaccinazione si provvede mediante medici-chirurghi scelti nel personale tecnico-sanitario del Comune, che avranno l'obbligo:

a) di eseguire nei locali e nei giorni stabiliti dal Sindaco, con speciale

ordinanza, tutte le pubbliche e gratuite vaccinazioni e rivaccinazioni;

b) di eseguire le vaccinazioni fuori dei locali suddetti, che fossero, volta per volta, prescritte dal Sindaco, sul parere dell'ufficiale sanitario;

c) di segnare nei registri appositi il nome e le altre generalità dei vaccinandi, verificare l'esito dell'innesto, e rilasciarne la relativa dichiarazione.

Sezione II. — *Servizio dei soccorsi sanitari d'urgenza.*

Art. 8. — I medici-chirurghi incaricati dei soccorsi sanitari d'urgenza presteranno servizio per turno nelle farmacie o in altre stazioni di soccorso, che saranno stabilite.

L'orario per tale servizio sarà fissato dal Sindaco.

Art. 9. — I detti medici-chirurghi nelle ore di servizio debbono trovarsi pronti ad accorrere presso gl'infermi e le partorienti di qualsiasi condizione ad ogni richiesta, e resteranno presso quelli che assistono finchè l'opera loro sia strettamente ne-

cessaria. Se nel frattempo pervenissero alle farmacie nuove chiamate, queste saranno rinviate alle più vicine farmacie addette al servizio.

Presteranno l'opera loro gratuita soltanto ai poveri; da altre persone potranno esigere il dovuto onorario.

Art. 10. — Le farmacie destinate ai servizii sanitari d'urgenza verranno scelte tra quelle situate nei punti più opportuni della città, che avranno locali adatti per tale servizio e saranno nel numero e col compenso stabilito dall'organico del personale tecnico-sanitario del Comune.

Dovranno segnalarsi al pubblico mediante un fanale posto sul loro ingresso e che sarà fornito dal Comune, ed essere provviste a loro spese del telefono, di una quantità sufficiente di ghiaccio e dei presidii occorrenti per i soccorsi sanitarî d'urgenza, il cui elenco sarà stabilito dal Sindaco.

SEZIONE III. — *Servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica nel suburbio e nell' Agro romano.*

Art. 11. — Per l'assistenza sanitaria

nel suburbio e nell'Agro romano sono stabilite *stazioni sanitarie* affidate ciascuna ad un medico-chirurgo.

Nell'assegnare il perimetro a ciascuna di tali stazioni si deve tenere conto della estensione e natura dei luoghi, delle vie di comunicazione tra le diverse tenute, e delle agglomerazioni degli abitanti.

Art. 12. — Ogni medico-chirurgo del suburbio o dell'Agro romano godrà l'uso gratuito di un'abitazione fornita di scuderia e rimessa in quella località della stazione sanitaria nella quale deve avere la sua residenza ordinaria.

Art. 13. — In prossimità dell'abitazione assegnata al medico vi sarà un locale destinato ad uso d'infermeria per gl' infermi che, privi di abitazione, in istato grave o per altra circostanza, non possono essere immediatamente trasportati negli ospedali della città.

Di tutti gli effetti di arredamento delle infermerie sarà data consegna regolare al medico-chirurgo, che ne assume la responsabilità.

Ciascuna delle stazioni dell' Agro romano sarà pure provvista di un carro-

ambulanza da servire nei casi più gravi al trasporto degl'infermi in città.

Art. 14. — I medici-chirurghi destinati alle stazioni del suburbio e dell'Agro romano hanno l'obbligo di provvedere ai mezzi di trasporto per il loro servizio.

Art. 15. — I detti medici-chirurghi hanno il dovere di prestare l' assistenza sanitaria non solo a tutti gli infermi e a tutte le partorienti che ne abbisognano, dimoranti stabilmente nel perimetro della stazione assegnata, ma anche agl'infermi ed alle partorienti che vi facciano temporaneo soggiorno.

Tale assistenza sarà gratuita per i poveri: dagli altri il sanitario potrà richiedere una retribuzione per la quale sarà stabilita dal Comune apposita tariffa.

Art. 16. — I medici-chirurghi delle stazioni dell'Agro romano saranno, a cura del Comune, provvisti di un armadio farmaceutico secondo le norme contenute negli articoli 48, 49, 50, 51 del Regolamento generale per l'applicazione della Legge 22 dicembre 1888.

Ai soli indigenti sarà fatta la somministrazione gratuita dei farmachi. Agli

altri saranno somministrati dietro pagamento.

Art. 17. — Incombe ai detti medici-chirurghi anche l'obbligo di eseguire le verifiche dei decessi, di praticare gratuitamente le vaccinazioni e rivaccinazioni e di vigilare assiduamente su tutto ciò che può interessare la pubblica igiene, entro i limiti della rispettiva zona, trasmettendo le opportune informazioni all'Ufficio di direzione. In assenza della levatrice dovranno procedere anche alla verifica dei nati.

I medesimi dovranno attenersi a tutte le altre istruzioni che riceveranno dal Sindaco per l'ordine del servizio.

Art. 18. — Ai medici-chirurghi del suburbio è vietato di ritenere l'ordinaria abitazione nell'interno della città, come pure è quivi ad essi vietato l'esercizio professionale.

Art. 19. — Saranno dal Sindaco designate le stazioni, e i casi e i limiti di tempo nei quali nella stagione estiva potrà il medico-chirurgo dimorare in città, o in altro luogo salubre prossimo alla stazione, restando sempre sotto la sua responsabilità la assistenza sanitaria del perimetro ad esso assegnato.

Il Sindaco potrà dare le norme speciali per questo servizio.

CAPO II.

Vigilanza sanitaria.

Art. 20. — I servizi di vigilanza sanitaria si distinguono in

a) vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo e dell'abitato in generale ed in ispecie sulle abitabilità delle case, delle scuole e degli opifici;

b) vigilanza sui generi alimentari negli scali ferroviari e fluviali, nelle barriere, mercati, spacci pubblici, campo boario e mattatoio;

c) vigilanza sulle malattie infettive e contagiose dell'uomo e degli animali;

d) laboratorio di chimica e batteriologia;

e) verifica dei decessi e polizia sanitaria dei cimiteri;

Sezione I. — *Vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo e dell'abitato.*

Art. 21. — Al servizio di vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo e del-

l'abitato, saranno assegnati ingegneri dell'ufficio tecnico municipale; il Sindaco delegherà tra gl' ingegneri quelli che sono specialmente esperti nell' ingegneria sanitaria.

Le ispezioni saranno fatte, ove sia necessario, col concorso di un perito medico igienista. I risultati di tutte le ispezioni saranno comunicati all' Ufficiale sanitario.

Art. 22. — Le ispezioni dovranno rivolgersi:

a) alle condizioni di nettezza delle strade, dei cortili, delle aree scoperte, e al deflusso delle acque tanto alla superficie del terreno, quanto nei suoi primi strati;

b) alle fognature pubbliche e private;

c) alle condotture pubbliche e private dell'acqua potabile, ai pozzi ecc.;

d) alle condizioni igieniche di abitabilità degli edifizi di qualunque specie di nuova costruzione o esistenti;

e) alle manifatture, fabbriche, ai depositi, e alle industrie agricole, che possono inquinare l'aria o l'acqua dell'abitato.

Art. 23. — Alla vigilanza sull'igiene delle scuole e degli opificî, saranno addetti medici di speciale competenza.

Per le scuole le ispezioni saranno ordinarie, cosicchè ogni scuola sia visitata per turno più volte nel corso dell'anno, a termini dell'art. 110 del Regolamento generale per l'applicazione della Legge 22 dicembre 1888; e straordinarie quando il Sindaco ne veda la necessità, o siano denunciati inconvenienti riguardanti la igiene di tali istituti.

Sezione II. — *Vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande.*

Art. 24. — Per la vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande saranno stabiliti i seguenti servizi:

a) vigilanza sanitaria agli scali ferroviari;

b) vigilanza sanitaria allo scalo fluviale;

c) ispezione delle vaccherie, stalle per animali che danno prodotti di consumo e da macello, delle rivendite di latte e di latticini, degli spacci pubblici di carni sia fresche che confezionate e selvaggina;

d) vigilanza dei mercati e degli spacci pubblici del pesce;

e) ispezione degli spacci pubblici

di cereali, farine, paste alimentari e delle drogherie;

f) ispezione dei funghi, e vigilanza dei mercati e degli spacci pubblici delle frutta e degli erbaggi;

g) ispezione dei caffè, liquoristerie, osterie, alberghi, ed in generale dei locali di pubblico consumo.

Art. 25. — Nello stabilimento municipale di mattazione, il Comune ha una direzione tecnica e permanente vigilanza veterinaria allo scopo di visitare gli animali prima e dopo la macellazione e giudicare sulla commestibilità delle carni.

Un regolamento speciale, approvato dal Consiglio comunale, prescriverà le norme del servizio.

SEZIONE III. — *Vigilanza sulle malattie infettive e contagiose dell'uomo e degli animali e provvedimenti relativi.*

Art. 26. — La vigilanza sulle malattie infettive dell'uomo si eseguisce:

a) curando l'esatta osservanza della legge e dei regolamenti sanitari per quanto riguarda le denuncie di malattie

infettive, contagiose o sospette di esserlo e ciò tanto per parte del personale tecnico sanitario municipale, quanto dei liberi esercenti e di tutte le persone alle quali quelle norme concernono;

b) provvedendo di urgenza all'applicazione delle misure preventive, per mezzo del personale dipendente, secondo le norme contenute nel Titolo V del presente regolamento;

c) vigilando sul regolare servizio dei locali d'isolamento, dello stabilimento di disinfezione, delle disinfezioni a domicilio, dei trasporti, delle provviste di disinfettanti;

d) predisponendo, quando vi sia minaccia di epidemie, il servizio straordinario nella misura corrispondente alle presunte esigenze, tanto riguardo al personale ed ai mezzi occorrenti, quanto riguardo alla vigilanza sulle persone e sugli oggetti che provengono da luoghi sospetti.

Art. 27. — Al servizio delle disinfezioni, distinto in stabilimento municipale di disinfezione, con annessa lavanderia, ed in stazioni di disinfezioni a domicilio, sarà adibito un personale tecnico, amministrativo ed inserviente.

Art. 28. — La vigilanza sulle malattie infettive e contagiose degli animali affidata a personale veterinario si distingue in

a) vigilanza sulle vaccherie e stalle della città;

b) vigilanza sulle sardigne;

c) vigilanza sulle vaccherie, mandrie e stalle di campagna, sui greggi del suburbio e dell'Agro romano.

Sezione IV. — *Laboratorio di chimica e batteriologia.*

Art. 29. — Il laboratorio municipale di chimica e batteriologia è diviso in due sezioni affidate a personale tecnico a forma di legge:

a) sezione chimica per le analisi delle derrate alimentari, delle bevande, delle acque e di tutti gli oggetti di uso domestico, messi in commercio, in quanto interessano la sanità pubblica;

b) sezione medico-micrografica, per le ricerche batteriologiche e microscopiche sulle acque, sulle carni, sulle farine, sul vino, e per le sieroterapie.

Un regolamento speciale approvato

dal Consiglio comunale determina l'ordine del servizio, i doveri di tutto il personale, le norme e le tariffe delle analisi per conto dei privati.

SEZIONE V. — *Verifica dei decessi, vigilanza sul trasporto dei cadaveri, sui depositi di osservazione, sulle camere mortuarie e polizia sanitaria dei cimiteri.*

Art. 30. — I medici incaricati di verificare i decessi dovranno osservare tutte le norme contenute nel presente regolamento, Titolo VI, per quanto riguarda le verifiche.

Avranno l' obbligo di recarsi nei giorni e nelle ore e presso gli uffici indicati dal Sindaco per apprendervi le chiamate di verifica; nelle ore fuori d'orario la chiamata sarà trasmessa per cura dell'Ufficio di direzione, al domicilio del medico stesso.

Il medico non appena ricevuto l'avviso dovrà accedere nella casa del defunto per adempiere a tutti gli obblighi del suo ufficio secondo le norme suddette.

Art. 31. — Il Sindaco a mezzo di Sanitari farà invigilare i depositi di os-

servazione, le camere mortuarie delle parrocchie, il trasporto dei cadaveri e i cimiteri.

Art. 32. — Un regolamento speciale, approvato dal Consiglio comunale, prescriverà le norme di servizio e l'organico del personale dei cimiteri comunali.

TITOLO II.

Igiene del suolo e dell'abitato

CAPO III.

Igiene del suolo.

Nettezza pubblica, deflusso delle acque superficiali e sotterranee, fognature.

Art. 33. — Le strade, i cortili, i terreni scoperti dentro la città debbono essere tenuti sgombri da immondizie.

Alle norme e alle sanzioni per la esecuzione del presente articolo provvede il regolamento di polizia urbana.

Art. 34. — I depositi d'immondizie e di letame non saranno permessi che ad una distanza non minore di m. 500 dall'abitato e debbono essere formati ad uso e stile d'arte per modo da impedire la diffusione di putride esalazioni.

Nei terreni coltivati situati a distanza minore di 500 metri dai quartieri abitati, quella quantità d'immondizie stradali

e domestiche che è strettamente necessaria alla concimazione giornaliera, deve essere immediatamente coperta con uno strato di terra dello spessore di 30 centimetri almeno e ben compresso.

Il concime animale ed altri rifiuti concimanti soggetti a putrefazione, si dovranno tenere, qualunque sia la distanza dai quartieri abitati, in fosse murate o concimaie a fondo e pareti impermeabili, con opportuni scoli e pozzetto di raccolta dei liquidi, e ricoperte con strato di terra.

Art. 35. — Il trasporto delle bestie morte o di qualunque loro parte non può farsi che in carri chiusi in modo che non ne sgorghi il sangue od altra materia.

Art. 36. — Le strade, i cortili ed i terreni scoperti, saranno sistemati in modo che le acque delle pioggie o di altra provenienza non abbiano a ristagnarvi.

Art. 37. — I proprietari o conduttori di terreni a coltura od a pascolo dovranno praticarvi e mantenere spurgati i fossi di scolo, ed eseguire tutte le opere che sono necessarie per impedire il ristagno delle acque.

È vietato di cagionare ristagno di acque superficiali, invasandole in fosse

o ponendo ostacolo con altre opere al loro corso od ostruendo aperture di scarico.

Art. 38. — Lo sbarramento dei corsi d'acqua a scopo d'irrigazione agricola, sarà subordinato alla licenza del Sindaco, il quale la concederà, previo parere tecnico -igienico che l'opera non è nociva alla pubblica salute.

Art. 39. — È vietato con fondazioni od altre opere intercettare scoli, chiudere fogne efficienti od antiche o porre comunque ostacolo al deflusso di acque sotterranee, eccetto che con la licenza del Sindaco, il quale la concederà, previo parere tecnico-igienico, che l'opera non è nociva alla pubblica salute.

È vietato gettare nelle bocche di fogna e nelle caditoie stradali materie capaci di ostruirle.

Art. 40. — Le acque di rifiuto e le materie escrementizie delle abitazioni dovranno essere convogliate nei canali della fognatura pubblica. Quando questi manchino sarà permesso dal Sindaco di potersi servire di pozzi neri o di bottini mobili.

Art 41. — I pozzi neri o le fosse fisse dovranno essere praticate nel sottosuolo non coperto dal fabbricato, distaccati dai

muri interponendovi uno strato di terreno argilloso o di calcestruzzo dello spessore minimo di 50 cm. Le pareti dovranno essere di cemento, grès, o terra cotta a vernice inattaccabile o di mattoni o selce, legati con cemento ed intonacati di cemento od asfalto. Saranno i detti pozzi neri: ad angoli arrotondati, a fondo concavo, della minore capacità possibile, ventilati con tubo fin sopra il tetto, e chiusi con coperchio ermetico. Spetta al proprietario l'obbligo di regolarne il periodico vuotamento con sistema pneumatico adatto e la manutenzione.

Le fosse o i bottini mobili saranno di facile trasporto, di metallo o di legno resistente, stagionato ed internamente ricoperti da sostanza protettrice ed a perfetta chiusura. Saranno collocati in locale apposito impermeabile, ventilato con tubo fin sopra il tetto.

Art. 42. — Se per richiesta dei proprietarii le materie dei cessi e le acque cloacali si vogliano utilizzare per la irrigazione, il Sindaco, nel concederne licenza, prescriverà che siano immesse in fogne coperte fino al loro sbocco nei terreni coltivati, e indicherà volta per volta quelle mo-

dalità che stimerà opportune a garanzia della pubblica salute.

In ogni caso resta vietato inaffiare o lavare direttamente le ortaglie con acque cloacali.

Art. 43. — I fognoli di raccolta delle acque di rifiuto e delle materie escrementizie delle abitazioni dovranno essere costituiti da tubi cilindrici di metallo o di cemento, grès o terra cotta, fabbricati a macchina con vernice inattaccabile, con giunzioni a perfetta tenuta. Potranno anche essere in opera di muratura, purchè rivestita di cemento od altra materia impermeabile ed a sezione circolare od ovale. Essi debbono avere sezioni e pendenze sufficienti al libero scolo delle materie che devono smaltire.

Art. 44. — Tutti gl'imbocchi dei fognoli nei cortili od altri spazi interni delle abitazioni devono essere muniti di chiusini inodori.

Art. 45. — L'immissione dei fognoli privati nelle pubbliche fogne sarà fatta solo con licenza del Sindaco e colle norme e le altre condizioni stabilite dall'Autorità municipale.

Art. 46. — I fognoli di cui all'arti-

colo 43 saranno sottoposti dal tecnico a ciò delegato, alle prove di uso, per stabilire la loro perfetta impermeabilità ed efficacia; e si esigerà inoltre, che nel costruirli o modificarli, venga ottemperato alle istruzioni relative alla materia, disposizione, chiusura, calibro, rivestimento, giunti, ed imbocchi, ecc., che il Sindaco impartirà a tutela dell'igiene.

Nessuna parte dei lavori di costruzione o di restauro della fognatura privata potrà esser coperta o in alcun modo nascosta, se non dopo essere stata sottoposta alla suddetta verifica.

Art. 47. — Il Sindaco nel rilasciare il permesso di lavori edilizi o stradali per i quali occorressero movimenti di terre potrà prescrivere speciali norme, limitare, sospendere e anche proibire del tutto qualunque lavoro di terra, quando sia necessario per ragioni d'igiene.

Art. 48. — I lavori di escavazione del suolo stradale, quando trattasi di rinnovamento e restauro di fogne, si dovranno eseguire sollecitamente, senza interruzioni e possibilmente di notte, e il Sindaco prescriverà volta per volta le norme da

seguire pel trattamento delle materie espurgate e sul modo di esportarle.

Art. 49. — Se nei lavori di scavo si incontrassero tratti di cunicoli o di fogne o altra opera destinata a condurre acque o materie di spurgo, se ne darà immediato avviso al Sindaco, e si sospenderanno i lavori finchè gl'ispettori municipali tecnici e sanitari, non si siano recati sul luogo e abbiano impartite le istruzioni opportune.

Se nei lavori di scavo s'incontrassero terre saturate di materie organiche in putrefazione, o pozzi neri, si dovranno asportare le prime, e vuotare i secondi, rimovendo le materie luride e riempiendoli poi di terra.

Ove non sia possibile asportare le dette materie, queste verranno sottoposte a un trattamento chimico, secondo le istruzioni dell'Ufficiale sanitario, che valga a disorganizzarle.

CAPO IV.

Igiene dell'abitato.

—

SEZIONE I — *Condizioni di abitabilità degli edifizi privati o di uso collettivo.*

Art. 50. — È vietato intraprendere

costruzioni nuove o ampliamenti o restauri di case esistenti, senza che preventivamente siano presentati alla Giunta comunale i relativi progetti e ne abbiano riportata l'approvazione.

Art. 51. — Il regolamento edilizio, determina le norme generali di indole tecnica da seguirsi in tutte le costruzioni di qualunque genere nella città e nel suburbio, tanto lungo le vie o piazze, quanto nell'interno delle private proprietà. Ad esso spetta fissare le condizioni per garantire la salubrità delle abitazioni per quanto riguarda la aereazione, la illuminazione, la protezione dalla umidità e dalle intemperie, lo smaltimento delle acque domestiche e materie escrementizie.

Art. 52. — L'altezza dei piani terreni destinati ad uso bottega o laboratorio non potrà essere minore di metri quattro, misurata dal pavimento alle tavole del solaro od all'intradosso della volta nella parte più saliente di essa.

L'altezza di qualunque piano abitabile non dovrà essere minore di metri tre, computati dal pavimento alle tavole del solaro od al piano del soffitto, ovve-

ro all'intradosso della volta nella parte più saliente di essa.

L'altezza dei sottotetti abitabili tra suolo e soffitto non sarà minore di metri due, misurata alla parete verso la imposta del tetto.

Nessun locale può essere adibito ad abitazione permanente se ha una cubatura inferiore a m. c. 25.

Art. 53. — Tutti gli ambienti destinati all'abitazione dovranno avere almeno una finestra aperta all'aria libera.

La superficie illuminante delle finestre dovrà essere non minore di $^1/_{10}$ della superficie della stanza e se vi è una sola finestra essa non sarà mai inferiore ad 1 m. q.

La detta proporzione di $^1/_{10}$ potrà essere ridotta al minimo di $^1/_{15}$, quando le finestre abbiano innanzi a loro un ampio spazio libero e perciò aria e luce abbondante.

Art. 54. — Le aree scoperte annesse ai fabbricati dovranno avere le opportune pendenze per lo scolo delle acque.

Art. 55. — I sotterranei non saranno mai destinati ad uso di abitazione; quelli destinati ad uso di cucina od a forni di

commestibili e lavorazioni analoghe, dovranno essere difesi dall'umidità del terreno circostante e sufficientemente aereati.

Art. 56. — Le case da adibirsi ad uso di abitazione dovranno essere aereate, illuminate, imbiancate, pulite ed asciutte in modo che l'esame igrometrico degli ambienti chiusi per 48 ore in tempo secco non dia una frazione superiore a 0,65.

Dovranno inoltre essere provviste:

a) di acqua potabile buona e sufficiente, e di facile e pronto attingimento;

b) di lavandini e di acquai;

c) di cessi in numero sufficiente;

d) di smaltimento ben regolato delle acque piovane e domestiche, e di condotture di scarico in perfetto stato di impermeabilità;

e) di camino con cappello e fumajolo ben funzionante.

Art. 57. — I cessi dovranno essere collocati in camerini esterni o appartati, in modo che non comunichino direttamente con le cucine o con le stanze da dormire ed in ogni caso prendano aria e luce direttamente.

I sedini saranno muniti di vaso con

interruttore idraulico a sifone. Per ognuno vi sarà un serbatoio di acqua a scarico intermittente per lavaggio, con una dotazione di acqua proporzionale alla importanza della abitazione.

Quando le condotture di scarico immettono in pozzi neri o bottini, i sedini saranno provvisti semplicemente di vaso ad occlusione permanente inodore.

Art. 58. — Le condotture destinate a raccogliere le materie dei cessi debbono essere:

a) di grès o di argilla fabbricate a macchina con vernice inattaccabile, perfettamente giuntate; o, preferibilmente, metalliche, giuntate mediante saldatura a fuoco, costrutte e collocate in modo da rendere impossibile ogni filtrazione tanto nei muri, quanto nelle condotture delle acque, e facilmente ispezionabili;

b) prolungate sino sopra ai tetti delle case, avendo cura che i loro sbocchi siano lontani da finestre più alte o da serbatoi di acqua.

Art. 59. — Le condotture dei cessi le quali sono immesse nelle pubbliche fogne, avranno ciascuna al piede un sifone

interruttore a chiusura idraulica, munito di proporzionata bocca di presa d'aria.

Art. 60. — Le condotture di scarico degli acquai, lavandini, vasche da bagno, dove esistono pubbliche fogne, debbono essere indipendenti dalle canne dei cessi; dovranno essere fornite al loro imbocco nei fognoli di interruttori a chiusura idraulica, e prolungate sino sopra il tetto della casa.

Quando manchino le fogne, le dette condotture saranno immesse in vasche separate impermeabili, coll'obbligo al proprietario di curarne il regolare vuotamento.

Art. 61. — Le condotture dovranno essere di materiale che presenti tutte le garanzie di impenetrabilità.

Nessuna parte delle condotture nuove o modificate potrà essere coperta o in alcun modo nascosta, se non dopo essere stata dal tecnico a ciò delegato esaminata nella sua costruzione e sottoposta alle prove di uso per stabilirne la perfetta chiusura e impermeabilità.

Art. 62. — Le norme prescritte negli articoli precedenti di questo titolo sono applicabili alle nuove costruzioni. Sono al-

tresì applicabili ai lavori di ampliazioni e sostanziali restauri degli edifici esistenti, per quelle speciali disposizioni che eventualmente concernano i lavori stessi.

Art. 63. — A termini dell'art. 39 della Legge 22 dicembre 1888, i proprietari di case di nuova costruzione o di quelle in cui fossero eseguiti ampliamenti o grandi restauri, per adibirle ad uso d'abitazione, dovranno richiedere la licenza municipale.

Questa non verrà accordata se non dietro ispezione tecnico-igienica, diretta a verificare l'asciugamento dei muri e tutte le altre condizioni per l'abitabilità delle case, richieste dal presente regolamento.

Per le nuove costruzioni l'abitabilità non può essere concessa se non dopo sei mesi dal compimento dei muri grezzi, del tetto, delle scale, delle volte e dei locali abitabili.

Art. 64. — Le case esistenti adibite ad uso di abitazione dovranno essere aereate, imbiancate, pulite, quanto più possibile illuminate e asciutte in modo che l'esame igrometrico degli ambienti, chiusi per 48 ore in tempo secco, non dieno una frazione superiore a 0,65.

Dovranno inoltre essere provvedute:

a) di acquai con condottura separata ed interrotta da quella dei cessi e delle fogne, per mezzo di sifoni od altri interruttori a chiusura idraulica;

b) di cessi sufficienti in numero, posti all'esterno o in luogo appartato e direttamente aereato; con perfetta e continua occlusione, e in condizioni igieniche;

c) di smaltimento ben regolato delle acque piovane o domestiche e materie escrementizie e di condotture di scarico in perfetto stato d'impermeabilità;

d) di camino con cappello e fumajolo.

Art. 65. — Mancando nelle case esistenti una delle condizioni suddette, il proprietario sarà diffidato dal Sindaco a ripararvi dentro un termine prefisso, oltre il quale si procederà a termini dell'art. 133 della legge comunale e provinciale (art. 151 del testo unico approvato con R. Decreto 4 maggio 1898).

La dichiarazione d' inabitabilità di una casa o di parte di essa, e l' ordinanza di chiusura a termini dell'art. 41 della Legge 22 dicembre 1888, si faranno quando non sia possibile rimuovere le cause d'insalubrità accertate o i proprie-

tarî si rifiutino di apportarvi le intimate migliorìe.

Art. 66. — Gli edifici destinati alla convivenza di molte persone (collegi, ospizi, asili ecc.) dovranno avere tutte le condizioni richieste dal presente regolamento respettivamente per le case nuove e per le esistenti adibite ad uso d'abitazione; avranno inoltre:

a) locali di ampiezza proporzionata al numero degli individui che vi sono accolti;

b) un locale apposito ad uso d'infermeria aereato e salubre e il più che sia possibile appartato. Dovranno inoltre essere forniti di acqua sufficiente, di cessi a norma dell'art. 57, di lavandini e possibilmente di locali per bagno.

Saranno tenuti colla più scrupolosa nettezza, procedendo ove occorra a restauri, imbiancature, disinfezioni, e a tutte le opere che fossero reclamate dall'igiene.

Quando i proprietarî, conduttori, direttori, ecc., dei suddetti istituti non ottemperassero alle disposizioni accennate entro un termine prefisso, oltre alle pene sancite pei contravventori al presente re-

golamento, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione dei lavori ex-ufficio ed in casi gravi anche la chiusura dell'istituto.

Art. 67. — Nelle scuole si osserveranno tutte le norme stabilite dal presente regolamento respettivamente per le case o nuove od esistenti adibite ad uso di abitazione. Le scuole dovranno essere fornite di acqua e di lavandini e cessi a norma dell'art. 57.

I locali scolastici avranno l'ampiezza proporzionata al numero degli alunni che vi sono accolti, e vi sarà osservata la più scrupolosa nettezza, procedendo, ove occorra, a restauri, imbiancature, disinfezioni ed a tutte le opere che fossero reclamate dall'igiene .

I banchi e il materiale scolastico saranno conformi ai regolamenti ed alle istruzioni tecnico-igieniche, per l'esecuzione della Legge 8 luglio 1888 sugli edifici scolastici (R. decreto 11 novembre 1888).

Art. 68. — Negli opifici si osserveranno le stesse norme di cui all'articolo precedente, comma 1° e 2.°

Nel caso di contravvenzione alle suddette norme, oltre alle pene sancite dalla Legge e dai regolamenti sanitari, il Sin-

daco potrà ordinare la esecuzione dei lavori ex ufficio nel modo stabilito dall'art. 133 della legge comunale e provinciale (art. 151 del testo unico approvato con R. decreto 4 maggio 1898).

Art. 69. — Non potranno aprirsi scuole od altri locali destinati alla convivenza di molte persone, senza renderne avvisato, 15 giorni almeno prima dell'apertura, il Sindaco, il quale concederà il permesso, dopo che una ispezione tecnico-sanitaria avrà accertato che vi sono tutte le condizioni richieste dal presente regolamento.

Art. 70. — Non sarà permesso di tenere locali per uso di dormitorî, se non previa ispezione tecnico-sanitaria, che accerti la salubrità dei locali e la loro ampiezza in relazione al numero delle persone da alloggiarsi, e che vi siano le altre condizioni reclamate dall'igiene.

Le camere destinate a quest' uso non avranno meno di 3 metri d'altezza e di 25 m. c. di capacità per persona. L'esercente dovrà curare la massima nettezza degli ambienti in tutte le loro parti, non che la rimozione di qualsiasi causa d'insalubrità, e uniformarsi

a tutte le istruzioni che a tutela dell'igiene il Sindaco dovesse emanare.

Art. 71. — I teatri ed altri luoghi chiusi destinati a pubblici spettacoli, dovranno essere bene aereati, qualora occorra anche con apparecchi di ventilazione; avere cessi in quantità sufficiente, posti in luogo appartato e ventilato efficacemente dall'esterno, ed a chiusura idraulica con cacciate automatiche di acqua per lavatura; orinatoi provvisti di acqua per la loro continua lavatura, posti in luoghi appartati.

Art. 72. — Nella città e nei centri dell'abitato, i fumaiuoli dei camini domestici dovranno elevarsi al disopra della copertura della casa; ed ove questa sia più bassa delle contigue, dovranno prolungarsi fino ad un'altezza sufficiente per evitare danno ed incomodo ai vicini.

Sono eccettuati da questa disposizione i fumaiuoli delle stufe a coke ed a gas pel riscaldamento di singoli ambienti purchè non sbocchino sotto le finestre dei piani superiori.

I fumaiuoli dei forni, delle caldaie a vapore, dei caloriferi e dei focolari industriali dovranno sempre elevarsi sopra la

copertura delle case circonvicine tanto da escludere ogni danno ed incomodo agli abitanti.

Il Sindaco potrà anche prescrivere, caso per caso, quando sia riconosciuto necessario, l' uso esclusivo dei carboni magri o di apparecchi fumivori.

Art. 73. — È vietato l'uso dei caloriferi a gaz o carbone senza tubo di asportazione dei prodotti della combustione, il quale potrà avere valvole regolatrici, ma non di chiusura.

SEZIONE II. - *Stalle, spacci pubblici, ed industrie incomode, insalubri e pericolose.*

Art. 74. — I locali destinati ad uso di stalla per animali domestici, nella città e nei centri abitati debbono avere:

a) il pavimento lastricato con materiali impermeabili, con gli scoli regolari e i fognoli muniti di chiusura idraulica:

b) aria e luce sufficiente e ampiezza in relazione al numero e alla specie degli animali che vi saranno ricevuti.

Le rastrelliere, le mangiatoie, gli abbeveratoj debbono essere di materiale di facile lavatura e disinfezione. Nelle

stalle di nuova costruzione le pareti saranno intonacate in modo da essere lavabili fino alla altezza di due metri almeno.

Art. 75. — Il letame dovrà essere rimosso dalle stalle ogni giorno, e trasportato nei terreni coltivati o in luoghi stabiliti dal Sindaco.

Art. 76. — I locali adibiti o da adibirsi ad uso di stalla sono sottoposti ad una ispezione tecnico-igienica, la quale accerti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo precedente. Non sarà permesso usare per stalla i locali che per dislivello stradale, abbiano il pavimento soprastante ad ambienti abitati.

Art. 77. — Le rimesse che non servono al semplice deposito di vetture o veicoli, ma anche alla nettezza di tali veicoli, debbono essere provviste di scoli per le acque di lavatura, coi rispettivi chiusini inodori.

Art. 78. — In nessuna parte della città è permesso ritenere stalle ad uso di armenti di qualunque specie.

Il Sindaco potrà concedere il permesso di tenere nell'interno della città un numero stabilito, a seconda dei casi, di bovini ed ovini quando le condizioni della

località e dei ricoveri destinati a quest'animali, siano tali da garantire che non si arrecherà alcun nocumento alla sicurezza e alla salute dei cittadini.

Art. 79. — Non si potranno ritenere polli od altri volatili a scopo di allevamento o di commercio, senza licenza del Sindaco, che potrà concederla quando la località sia adattata a quell'uso, e si trovi nelle condizioni richieste dalla pubblica igiene.

Art. 80. — È vietato di tenere case di cura zooiatrica o stazioni di allevamento di animali, senza il permesso del Sindaco, che potrà concederlo previa ispezione tecnico igienica la quale accerti che tali esercizi od industrie possono funzionare nelle condizioni volute dall'igiene, e senza danno per la salute degli abitanti delle case vicine.

Art. 81. — I locali di deposito e di conservazione delle carni e quelli di spaccio debbono essere sufficientemente ampi e ben ventilati, col pavimento con scolo, costrutto con lastre di marmo oppure con asfalto o con altro materiale impermeabile e lavabile. Le pareti, contro le quali si appoggiano le carni, saranno coperte di lastre di marmo, o di altro materiale im-

permeabile e liscio, od intonacate a lucido, fino all'altezza almeno di due metri a partire dal suolo.

I suddetti locali dovranno inoltre essere provveduti di abbondante acqua per lavaggio e di un condotto smaltitoio di acque luride.

Art. 82. — Le pelli fresche, le corna, le unghie, i grassi, le ossa ed altri residui animali, dovranno dai locali di deposito e di conservazione delle carni o dagli spacci, essere tolti ogni giorno e trasportati agli stabilimenti di prosciugamento, di concia o di depurazione, nelle ore e coll'itinerario che il Sindaco dovrà indicare.

Art. 83. — Nelle botteghe di pizzicagnolo o di salumaio sono vietati i depositi di formaggi e salumi che non siano in proporzione della provvista necessaria all'ordinario consumo.

Tali botteghe saranno asciutte, bene aereate, e tenute colla massima nettezza.

Le disposizioni del comma precedente sono applicabili anche alle friggitorie, rosticcerie ed altri spacci congeneri.

Art. 84. — Negli spacci del pesce i banchi debbono essere di marmo o di lavagna o di altra pietra impermeabile, e te-

nuti insieme alla suppellettile, colla massima nettezza. Vi sarà acqua per lavaggio e un condotto smaltitoio delle acque luride, a chiusino idraulico.

I prodotti di pulitura del pesce, e gli imballaggi del pesce già smaltito debbono essere asportati dentro la giornata.

Art. 85. — Le botteghe di pollaiolo, e gli spacci di selvaggina debbono avere il pavimento di materiale impermeabile di facile lavatura, essere bene aereate, tenute colla massima nettezza e fornite di acqua per lavaggi.

Nelle botteghe di pollajolo i polli vivi saranno tenuti chiusi in stie proporzionate al numero dei polli che debbono contenere.

Tali stie saranno tenute sempre pulite.

Art. 86. — Il Sindaco potrà prescrivere che le trattorie, le osterie, le birrarie, i caffè, siano provveduti di cessi ed orinatoi a sistema inodoro collocati in luogo appartato e ventilato dall'esterno. Gli esercenti dovranno inoltre uniformarsi alle norme speciali d'igiene per siffatti stabilimenti.

Art. 87. — I locali destinati a pubblici lavatoi dovranno avere la massima aereazione, il pavimento impermeabile mu-

nito dei necessari scoli con chiusini inodori, le pareti intonacate a cemento fino all'altezza di m. 1.50 dal pavimento.

Le vasche saranno a compartimenti separati e individuali, in cemento, in pietra, o in muratura rivestita d'intonaco, e munite in ciascun compartimento delle necessarie bocchette di scarico e di sopravanzo. Detti locali dovranno essere tenuti colla massima nettezza, curando dopo ogni lavatura lo scarico delle acque sudice, lo spurgo e la disinfezione delle vasche.

I lavatoi saranno sempre forniti di acqua in quantità sufficiente per potersi uniformare alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 88. — È vietato tenere nella città e nei centri abitati, manifatture, fabbriche o depositi insalubri che, a norma dell'art. 86 del regolamento generale della legge 22 decembre 1888, saranno classificati siccome di prima classe e perciò da essere trasferiti fuori dall'abitato. La Giunta comunale procederà al sopraindicato accertamento.

La distanza minima dall'abitato o da ogni gruppo di case abitato, a cui possano

collocarsi tali manifatture o fabbriche, non sarà minore di duecento metri. Una distanza maggiore potrà essere prescritta dalla Giunta, sul parere di una Commissione tecnico-igienica che ne accerti la necessità, per ragioni d'igiene.

Art. 89. — È vietato aprire manifatture o fabbriche anche non appartenenti alla suddetta classe, ma che possano riuscire in qualsiasi modo dannose alla salute degli abitanti, senza l'approvazione della Giunta comunale; che potrà darla, ove occorra, sul parere di una Commissione tecnico-igienica, la quale accerti che nell'esercizio di quelle si è provveduto con speciali cautele a garantire il vicinato da ogni causa d'insalubrità.

Allo stesso modo si procederà quando alcuno degli stabilimenti della prima classe potesse essere contemplato per l'eccezione consentita dalla Legge 22 dicembre 1888, art. 38, quinto capoverso.

Art. 90. — I grandi depositi di formaggi e i locali destinati alla salagione di questi e alle successive operazioni dirette allo scopo della loro conservazione, debbono essere situati o al difuori della città o nelle parti meno abitate e più lon-

tane dal centro, distanti almeno cento metri da qualunque abitazione.

Art. 91. — Gli stabilimenti delle sardigne (scorticatoi) saranno impiantati ed esercitati con le norme e prescrizioni stabilite dal regolamento speciale deliberato dal Consiglio comunale nelle sedute 8, 10 aprile e 18 luglio 1872.

Art. 92. — La macerazione d piante tessili è permessa soltanto nell'aperta campagna, alla distanza almeno di 200 metri da ogni casa rurale, da canali, pozzi od altri serbatoi di acqua potabile, quando sia fatta in acqua corrente, la quale non dovrà essere quella stessa che alimenta i suddetti canali, pozzi e serbatoi. La macerazione deve eseguirsi esclusivamente entro vasche apposite a fondo e pareti impermeabili, dietro progetto approvato dal Sindaco.

Art. 93. — Il regolamento speciale che sarà approvato dalla Giunta comunale a termini dell' art. 90 del regolamento generale della Legge 22 dicembre 1888, prescriverà anche le norme che si dovranno osservare negli opificii per la tutela della vita e della salute degli operai, avendo massimamente riguardo al lavoro delle donne e dei fanciulli.

Sezione III. — *Case rurali.*

Art. 94. — La costruzione delle case rurali dell'Agro romano, laddove non si estendono le disposizioni del regolamento di polizia rurale e di igiene in esecuzione della legge 8 luglio 1883, sarà regolata con le norme seguenti.

Art. 95. — Ogni proprietà rurale deve avere una abitazione o ricovero corrispondente alla quantità di agricoltori o operai che impiega, e deve poterli provvedere di acqua potabile.

Queste abitazioni o ricoveri, laddove le condizioni locali lo permettono, debbono essere costruite in luogo asciutto e possibilmente elevato.

Art. 96. — La casa di abitazione o ricovero dovrà essere costruita in modo da tutelare gli abitatori contro le intemperie.

Gli ambienti debbono essere ampi ed aereati, avere una altezza almeno di metri 2,50 ed una cubicità proporzionata al numero degli individui che debbono ricoverare.

Art. 97. — I piani terreni destinati ad

LANE LSBNA

uso di abitazione debbono avere un pavimento o di materiale o di legno elevato almeno metri 0,50 dal suolo.

Art. 98. — I cessi saranno costruiti in modo che non emanino cattive esalazioni, e non diano luogo a filtrazioni ed accumulamenti pericolosi.

Non potranno essere collocati a distanza minore di metri 20 dai pozzi ed altri serbatoi d'acqua.

Art. 99. -- Nei fabbricati o ricoveri di nuova costruzione i locali destinati ad uso di abitazione debbono essere sollevati un metro almeno dal suolo, provvedendo alla conveniente aereazione del piano terreno.

Art. 100. — Le costruzioni esistenti nei luoghi umidi e malsani non potranno essere adibite ad uso di abitazione se la loro elevazione non sia almeno di due metri dal suolo.

TITOLO III

Difesa della purezza dell'acqua potabile

CAPO V.

Polizia delle sorgenti, degli acquedotti, dei pozzi e delle cisterne.

—

Art. 101. — Tutte le sorgenti di acqua potabile di uso pubblico o privato avranno zone di protezione, demarcate con opportuni segnali. Entro queste zone è proibito il pascolo, la coltivazione e qualunque opera di fabbricazione e di escavazione. Sono egualmente vietati in queste zone depositi di concime e di qualunque materia soggetta a putrefazione.

Art. 102. — Nelle sorgenti di acqua potabile destinata ad uso pubblico la zona di protezione per gli effetti di cui sopra verrà determinata dalla autorità municipale.

In detta zona sarà vietato di aprire fossi, pozzi e nuovi scoli senza aver

chiesto e riportato il permesso dell'autorità municipale. Il Sindaco potrà anche prescrivere che ne sia con opportuno recinto impedito l'accesso. Qualora la sorgente sia alimentata da un bacino scolante di grande estensione il Sindaco emanerà provvedimenti speciali per garantirne la incolumità.

Art. 103. — I bottini di presa saranno ermeticamente chiusi da ogni parte con muratura impermeabile. Quando sia necessario praticarvi aperture di ispezione, saranno munite di sportello metallico e chiuso a perfetta tenuta. Tutti i cunicoli, gallerie filtranti, drenaggi costituenti l'opera d'allacciamento delle sorgenti, dovranno essere inaccessibili e difesi da invasione di acque estranee.

Art. 104. — Gli acquedotti in muratura sopraterra avranno una zona di protezione larga metri 3,50 da ogni lato, nella quale è vietata la coltivazione e qualunque opera di fabbricazione. Le fabbricazioni sul confine di questa zona dovranno riportare il permesso del Sindaco.

Art. 105. — Gli acquedotti sotterranei fuori della città avranno al di sopra una

zona di protezione di un metro di larghezza lungo tutto il suo andamento, che oltre essere indicata dai torrini sarà meglio definita mediante termini di pietra e muratura che ne indicheranno le profondità. Questa zona dovrà lasciarsi libera ed incolta.

Per la fabbricazione e la piantagione di alberi questa zona di protezione è estesa a m. 10.

Nei tratti ove la profondità sia minore di m. 5 la zona di protezione dovrà estendersi a m. 3,50 rimanendo egualmente vietato per una zona di m. 10 la fabbricazione, e la piantagione di alberi e depositi di materie pesanti e combustibili.

Nei tratti di profondità minore di m. 2 è vietata anche la piantagione della vite ed è vietato altresì di transitare con carri e bestie da soma, meno nei passi a ciò destinati.

Art. 106. — È vietato il deposito di concime ed altre materie soggette a putrefazione ad una distanza minore di metri 10 dalla linea di andamento degli acquedotti.

È vietato di formare cantine, grotte,

cave od altro vuoto qualsiasi sotto gli acquedotti e ad una distanza minore di metri 15 e di occupare gli spazi sotto gli archi senza speciale concessione del Sindaco.

Art. 107. — È vietato di alterare o guastare in qualsiasi modo gli acquedotti e loro dipendenze nonchè di praticare aperture nei medesimi a fine di estrarre acqua.

Art. 108. — Gli acquedotti saranno sottoposti a regolari ispezioni tecnico-igieniche per parte degli agenti municipali e nessun proprietario di fondi limitrofi o soprastanti potrà opporsi al loro passaggio.

Art. 109. — Le opere abusive saranno rimosse a spese dei proprietarî e qualunque guasto verrà riparato a spese degli autori senza pregiudizio dell'azione penale.

Art. 110. — I tratti di acquedotti entro la città ove esistano già fabbriche o coltivazioni saranno difesi con opere opportune da ogni eventuale inquinamento e protetti da qualsiasi guasto.

L'Autorità municipale avrà facoltà di far rimuovere ogni costruzione, sebbene

già esistente, che riconosca dannosa all'integrità degli acquedotti, salvo il diritto da parte del proprietario alla relativa indennità se, e come di ragione.

Art. 111. — Il Sindaco potrà prescrivere che gli accessi degli acquedotti siano muniti di sportelli metallici a perfetta tenuta.

Art. 112. — Le disposizioni contenute negli articoli precedenti dal 102 al 111 sono applicabili solamente alle acque potabili di uso pubblico.

Art. 113. — Le disposizioni locali ed i regolamenti esistenti sugli acquedotti e sulle acque pubbliche rimangono in vigore in quanto non siano contrari al presente regolamento, oppure non vengano modificati, corretti ed espressamente abrogati nel regolamento stesso

Art. 114. — In città è proibito l'uso dei pozzi; nel suburbio e nella campagna dovunque non vi sia acqua potabile proveniente da sorgenti, sono solamente ammessi i pozzi quando siano osservate le seguenti prescrizioni.

Art. 115. — Non sarà permesso l'uso di pozzi i quali non siano distanti da latrine, fosse escrementizie, concimaje e

depositi luridi, almeno metri venti e non abbiano intorno all'apertura un lastricato impermeabile del raggio di cinque metri con gli opportuni scoli e convogliamenti a distanza dell'acqua piovana o dispersa. Essi avranno le pareti perfettamente a stagno e rivestite di cemento fino al livello dell'acqua.

I pozzi dovranno avere sportelli di chiusura, secchi per attingere acqua ed essere spurgati una volta l'anno e anche più di frequente quando venga dal Sindaco ordinato.

Art. 116. — Quando si tratti di praticare nuovi pozzi, dovrà richiedersi precedentemente la licenza al Sindaco, inviando la pianta topografica quotata e tutte le altre indicazioni necessarie.

Il Sindaco prescriverà le norme per ottenere un' acqua pura e garantita da ogni inquinamento.

Art. 117. — I pozzi fuori d'uso o dichiarati inservibili saranno per cura dei proprietari riempiti fino a livello del suolo o murati.

Art. 118. — Le cisterne saranno permesse dal Sindaco solo ove sia im-

possibile provvedersi d'acqua in modo diverso.

Le pareti delle cisterne e dei condotti di alimentazione saranno di materiale impermeabile, e ne sarà ermeticamente chiusa la bocca.

È prescritto un deviatore di scarico per l'esclusione delle prime acque piovane.

L'attingimento sarà fatto esclusivamente per mezzo di pompa.

Art. 119. — È vietato imbrattare, infettare, contaminare, corrompere le acque delle sorgenti, degli acquedotti, dei pozzi e delle cisterne.

CAPO VI.

Distribuzione dell'acqua potabile nell'abitato.

—

Art. 120. — Nessun tubo portatore d'acqua potabile potrà esser posto o fissato entro fognoli o pozzetti di smaltimento; quando ciò sia indispensabile dovrà essere munito di un involucro che possa garantirne la incolumità.

Art. 121. — Nelle nuove condotture e

nelle rinnovazioni delle esistenti, sarà escluso l'uso del piombo, il quale potrà permettersi soltanto per le diramazioni interne delle case.

Art. 122. — Qualunque serbatoio di acqua potabile deve essere formato di materiali non attaccabili dalle acque, restando escluso il piombo, e chiuso con coperchio fissato con viti, od a serrature ed a perfetta tenuta, in modo che non possano penetrarvi pulviscolo, liquidi ed altre materie. Esso sarà possibilmente riparato dagli ardori solari, e dovrà essere distante da sbocchi di grondaie e da tubi di scarico dei cessi o di ventilazione dei detti tubi.

Il fondo di tali serbatoi deve essere preferibilmente concavo o ad imbuto e provvisto di rubinetto per lo scarico dei sedimenti.

I serbatoi stessi saranno tenuti costantemente puliti.

Art. 123. — Le condotture dei sopravanzi dei serbatoi d'acqua potabile non potranno essere direttamente immesse nelle fogne, nei fognoli o in altre condotture di scarico, ma dovranno prima sboc-

care liberamente dentro cassette munite di sifone a chiusura idraulica.

I rubinetti di scarico delle condotture nelle fogne saranno muniti d'inflessione sifoide a perfetta chiusura idraulica.

Art. 124. — L'acqua destinata alla lavatura dei cessi deve avere le condotture ed i serbatoi del tutto separati ed indipendenti da quelli appartenenti all'acqua potabile. Lo sbocco nei serbatoi e cassette di cacciata deve essere libero o munito di rubinetto.

Art. 125. — Quando la distribuzione delle acque di una casa si fa mediante una fonte comune è vietato che sotto di essa vi sia un pozzuolo aperto ove l'acqua si possa attingere diversamente che dalla bocchetta.

Art. 126. — Non potrà essere adibita ad uso potabile quell'acqua che sia sospetta d'inquinamento, o sia troppo mineralizzata a giudizio degli uffici tecnici competenti.

TITOLO IV

Igiene degli alimenti, delle bevande e degli oggetti di uso domestico

---

CAPO VII.

Disposizioni generali

Art. 127. — Tutti gli esercizi soggetti a vigilanza sanitaria, a termini dell'art. 22 della legge 22 dicembre 1888, non potranno essere aperti senza avere ottenuta la licenza dal Sindaco, che la concederà dopo ispezione tecnico-igienica, la quale accerti che si trovano nelle condizioni volute dal presente regolamento.

Gli esercizi aperti senza la suddetta licenza verranno chiusi d'ordine del Sindaco.

Art. 128. — A norma dell'art. 106 del regolamento generale per l'applicazione della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica è proibito vendere

o ritenere nei locali di vendita alimenti e bevande non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione colla quale vengono designati o richiesti.

Art. 129. — Questa disposizione non colpisce l' aggiunta a detti prodotti alimentari di quegli ingredienti, che, essendo per loro natura innocui, servono solo a renderli commerciabili o a facilitarne il consumo, salvo però il caso che ne aumentino a scopo di frode il volume o il peso, o ne mascherino la qualità scadente.

Art. 130. — I fabbricanti, depositari e venditori di prodotti alimentari o di bevande, mescolati con ingredienti innocui e dotati di valore nutritivo, non a scopo di aumentarne fraudolentemente il peso od il volume o di celarne la cattiva qualità, sono esenti dalle contravvenzioni se muniscono i prodotti stessi di un cartello che indichi a chiare lettere la vera natura di questi prodotti per segnalarla al compratore.

Art. 131. — A termini del citato articolo 106 del regolamento è pure proibito di vendere, senza prevenirne, nel modo indicato all'articolo precedente, il compratore, un prodotto alimentare o una

bevanda qualunque da cui siasi sottratto in tutto o in parte un costituente di valore alimentare.

CAPO VIII.

Igiene degli alimenti

SEZIONE I. — *Alimenti d'origine animale.*

Carni di animali da macello

Art. 132. — Tutti gli animali bovini, bufalini, ovini, suini ed equini destinati all'alimentazione dell' uomo dovranno essere sottoposti, prima della macellazione, ad una visita sanitaria per constatarne l'età, lo stato di nutrizione e la condizione di salute.

Art. 133. — Nei soli casi di meteorismo, timpanite, di fratture o lesioni accidentali gravi, che rendano necessaria la pronta macellazione degli animali, si potrà omettere tale visita, dando però avviso immediato dell'avvenuta macellazione al Sindaco, il quale in questo caso farà constatare pure se effettivamente

era giustificata la necessità della immediata macellazione.

Art. 134. — Non saranno ammessi alla macellazione i bovini, i bufalini, gli equini, i suini, gli ovini:

a) che non abbiano raggiunto una età ed uno sviluppo fisico tale da assicurare una conveniente nutritività delle loro carni.

Di regola non sarà permessa la macellazione in una età inferiore ad un mese per i bovini e suini, ed a 20 giorni esclusivamente per gli ovini;

b) gli animali molto vecchi e molto denutriti;

c) in genere gli animali malati o febbricitanti finchè non sia cessato lo stato morboso;

d) gli animali destinati al consumo che siano stati sottoposti a maltrattamenti, come marcie eccessive, digiuni, coercizioni e violenze che li abbiano deteriorati, finchè non si siano riavuti dalle alterazioni da quelle prodotte.

Art. 135. — È vietato l'uso alimentare:

a) delle carni di animali morti per

malattia, per esaurimento di forze e maltrattamenti, o per avvelenamento;

b) delle carni di animali che risultino affetti da rabbia, moccio, farcino, carbonchio, vajuolo, actinomicosi e tisi perlacea diffusa o altra malattia trasmissibile all'uomo. Tali carni saranno sempre distrutte o seppellite con quelle cautele che saranno prescritte dall'Ufficio d'Igiene.

Un uguale trattamento subiranno i visceri trovati affetti da malattie o da parassiti, e gli uteri gravidi dei quali potrà essere rilasciata ai proprietari solo la pelle dei feti in caso di gestazione avanzata;

c) delle carni di animali affetti da trichina, da panicatura grave, dalle altre malattie enunciate nell'art. 19 del regolamento 3 agosto 1890.

Questi animali potranno essere usufruiti esclusivamente a scopo industriale.

Art. 136. — All'infuori dei casi contemplati nell' articolo precedente, potrà essere permesso l'uso di carni di animali malati, ma solo quando ne sia caso per caso riconosciuta in tutto o in parte la innocuità, ed in base a questa consta-

tazione autorizzato il consumo sotto le condizioni che verranno stabilite dall'Ufficio d'Igiene.

Art. 137. — La carne dei suini e bovini affetti da panicatura leggera potrà essere messa in commercio, oltrechè alle condizioni volute dall'art. 103 del regolamento generale, anche insaccata; ma previa bollitura subìta nel mattatojo municipale, o sotto la vigilanza dell'autorità sanitaria.

Del pari i lardi dei predetti suini potranno essere ammessi al consumo dopo una salatura di almeno tre mesi in locali adatti nel mattatojo municipale, o in altri locali sotto vigilanza sanitaria. Gli altri grassi potranno essere utilizzati a scopo alimentare, previa fusione e filtrazione eseguite nei locali suddetti e sotto vigilanza sanitaria.

Art. 138. — È vietato staccare dagli animali macellati e preparati alcuna parte o visceri di essi, se non hanno prima subìta la visita e la relativa bollatura.

È vietato altresì d'insufflare aria sotto la pelle o nei visceri degli animali altrimenti che con mezzi meccanici.

Art. 139. — Tanto le carni quanto i visceri maggiori ammessi al consumo, do-

vranno essere marcati in più parti con un timbro circolare o a rotella a tinta indelebile o con un bollo a fuoco od a piombo, costituito da una lettera o da una parola corrispondente alla specie dell'animale. Il sanitario è in facoltà di apporre quel numero di bolli che stimerà necessario a garanzia dei consumatori.

Art. 140. — A termini dell'articolo 105 comma *b)* del regolamento generale, è vietata la vendita delle carni che presentino segni di decomposizione anche solo incipiente, delle carni rosse, fosforescenti, o invase da larve d'insetti.

Art. 141. — Nella stagione estiva, in ispecie, le carni esposte negli spacci saranno coperte da panni nettissimi, e i locali, nei quali le carni stesse saranno tenute in deposito, saranno ben puliti, freschi, aereati ed oscuri a fine d'impedire l'avvicinarsi e il depositarsi su di esse degli insetti.

Art. 141. — Il trasporto delle carni e dei visceri dai macelli agli spacci, e da questi alle ghiacciaie od alle celle frigorifere, si dovrà fare in carri chiusi con coperchio fisso ben connessi e puliti, rivestiti internamente di lamiere di zinco e

costrutti secondo il modello che verrà prescritto dall' autorità municipale.

Art. 142. — È vietata la macellazione dei bovini, ovini, suini, equini e bufalini, fuori del mattatoio municipale.

Per l'ammissione nel mattatoio degli animali, pel loro abbattimento ecc., si osserveranno le norme prescritte dal regolamento speciale dello stabilimento suddetto.

Il Sindaco potrà permettere fuori della città e del suburbio la mattazione di animali da macello, limitata alle strette necessità delle aziende locali, e nel suburbio quella di suini per uso e consumo dei privati, purchè detta mattazione sia eseguita secondo tutte le norme della igiene e del decoro pubblico.

Art. 144. — La introduzione della carne macellata fresca non potrà farsi che alle seguenti condizioni:

a) che l'animale sia intiero con i visceri attaccati per i loro naturali legamenti;

b) che sia munita di un certificato di sanità, rilasciato dall'autorità sanitaria del Comune di provenienza, col quale sia dichiarato che l' animale marcato col

bollo speciale da indicarsi nel certificato medesimo, è stato macellato nelle condizioni stabilite agli articoli precedenti;

c) che sia soggetta ad una visita sanitaria e bollatura per parte dell'ufficio sanitario o, per esso, dal veterinario comunale.

È fatta facoltà al Sindaco, quando lo creda necessario, di concedere per un tempo determinato la introduzione della carne in pezzi non inferiori ad un quarto di animale ferme restando le condizioni contenute nei precedenti comma *b* e *c*.

Art. 145. — È permessa la macellazione degli animali suini e la introduzione della carne macellata fresca dal 1° ottobre al 15 aprile, previa visita sanitaria negli uffici di cui all'art. 147. MODIFICATO (Vedi in fine)

Sarà in facoltà del Sindaco concedere la mattazione dei suini anche negli altri mesi, per uso di porchetta o delle carni fresche.

Art. 146. — È permessa l' introduzione della carne insaccata, salata, affumicata, dei lardi, della porchetta ecc. previa ispezione in uno degli uffici sanitari di cui all'art. 147. MODIFICATO (Vedi in fine)

Art. 147. — La visita della carne macellata fresca di cui è permessa l'introduzione, sarà fatta nel mattatoio municipale o nell'ufficio sanitario della stazione di Termini, o in altri punti che il Sindaco potrà stabilire.

Art. 148. — È permessa l'introduzione degli abbacchi e dei capretti macellati, ancorchè non muniti del certificato sanitario di provenienza, che saranno sottoposti alla stessa visita di cui all'articolo precedente o a quella da effettuarsi negli spacci. Questi animali dovranno portare attaccati i visceri per i loro naturali legamenti e inoltre aver raggiunto il completo sviluppo degli otto denti incisivi e trovarsi nel periodo di lattazione.

Art. 149. — Non si potranno vendere nello stesso spaccio che le carni di una data specie di animali, cioè, *bovini*, *bufalini*, *equini*, *suini* od *ovini*.

È in facoltà del Sindaco di concedere nel suburbio e nell'Agro romano e, in caso di speciali richieste, anche in città, permessi per la vendita cumulativa di specie diverse, escluse le equine e bufaline.

Non è permessa la vendita di carne

equina e bufalina se non negli spacci autorizzati. Tale carne, se viene portata al domicilio dei committenti, dovrà essere timbrata e accompagnata da bolletta dello spaccio di provenienza.

Art. 150. — Nella confezione delle carni insaccate non si potranno mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali, se tale mescolanza non sia approvata dall'autorità sanitaria e venga dichiarata.

Art. 151. — Le intestina degli animali adoperate per l'insaccamento delle carni dovranno essere sane, accuratamente lavate e disinfettate.

Art. 152. — Per la preparazione dei cosidetti sanguinacci, salami di fegato e delle salsiccie, non si adopreranno visceri conservati o sangue stantìo.

Art. 153. — Il Sindaco dovrà ordinare la chiusura di un laboratorio di carni preparate, quando l'industriale non ottemperi alle prescrizioni suindicate o vi abbia due volte contravvenuto.

Art. 154. — La preparazione dello strutto dovrà farsi in recipienti bene stagnati ed esclusivamente con grassi di maiali dichiarati atti al consumo, restando

quindi proibita qualsiasi mescolanza con altri grassi e con sostanze estranee, ancorchè non nocive.

Art. 155. — La salagione dei lardi si dovrà fare col cloruro di sodio cristallizzato, o con salamoia fresca; la conservazione ne sarà fatta in luoghi asciutti e ben ventilati.

Carni di animali da cortile e selvaggina, pesci, crostacei, molluschi

Art. 156. — È vietata la vendita:

del pollame affetto o morto di malattia, deteriorato per il trasporto o in istato d'incipiente putrefazione;

della selvaggina a piuma ed a pelo nelle condizioni del comma precedente, e che non porti le traccie dell'avvenuta uccisione.

È vietato d'insufflare aria sotto la pelle di animali da cortile allo scopo di farli comparire più grassi.

È vietata pure la vendita dei pesci e dei molluschi alterati, appartenenti a specie notoriamente nocive o che divengano tali durante l'estate o all'epoca della fregola, e di quelli uccisi con sostanze venefiche, o altrimenti nocive.

È proibito altresì di sottomettere pesci, crostacei e molluschi a qualsiasi operazione che possa nasconderne l'avvenuta putrefazione.

Oltre le pene sancite per i contravventori, gli animali che non si trovino nelle condizioni volute dal presente articolo, saranno sequestrati e distrutti.

Art. 157. È vietata la vendita dei salami e delle salsiccie di pesce (bottarghe ecc.) fatti con carni guaste e dei pesci conservati colla salagione o coll'affumicamento, così detti marinati od all'olio, che si presentino alterati o comunque deteriorati.

Vaccherie, latte, burro e surrogati, formaggi e latticini.

Art. 158. — Non è permesso di tenere vaccherie nell'abitato urbano senza una speciale concessione del Sindaco, il quale la concederà quando riconosca che possa avere le condizioni igieniche e vi siano osservate le norme stabilite in questo regolamento.

Art. 159. — Le vaccherie dovranno trovarsi nelle condizioni stabilite per le stalle agli articoli 74 e 75 del presente regolamento.

La cubatura dovrà calcolarsi in ragione di m. c. quaranta per capo.

Le vaccherie situate sotto ambieniti abitati avranno il soffitto a volta reale o volticella di mattoni, o, in via di eccezione, per quelle esistenti, almeno a camera canna.

Le vaccherie dovranno avere la massima aereazione.

È assolutamente vietato di far lettiere col contenuto di paglericci.

Art. 160. — Le vacche che si destinano a somministrare latte, per alimentazione umana, sia in città che nel suburbio e nell'Agro romano, debbono essere denunciate alla Amministrazione comunale che ne farà rilevare dall'Ufficiale sanitario, o per esso da un veterinario, l'età, lo stato di salute e di nutrizione.

In prova di tale visita verrà rilasciata speciale licenza, da staccarsi da registro a madre e figlia. Alle vacche stabulate potrà anche essere apposto un bollo a fuoco sulle corna o sulle unghie, portante l'indicazione dell'annata.

Art. 161. — La visita sanitaria si dovrà rinnovare tutti gli anni nei mesi di aprile, maggio e giugno, e si ripeterà

anche durante l'anno tutte le volte che l'Ufficio lo riterrà opportuno.

Per la visita e bollatura fuori dei luoghi che saranno fissati dal Sindaco i proprietari dovranno un rimborso di trasferta secondo la tariffa fissata dal Comune.

Art. 162. — Sarà rifiutata la licenza per le vacche ammalate, vecchie, denutrite o tenute troppo tempo a stabulazione non interrotta.

Nelle stalle urbane sono escluse inoltre le vacche gestanti in avanzata gestazione.

Art. 163. — Le vacche, di cui il veterinario rifiuti la licenza, saranno allontanate dalle stalle di città, nel suburbio e nella campagna: sarà in ogni caso interdetta la mungitura per uso alimentare.

Per le vacche tubercolose si eseguiranno le prescrizioni dell'articolo 260.

Art. 164. — Se una vacca si ammala nella città o nel suburbio, il proprietario dovrà darne immediato avviso all'Autorità municipale, la quale farà tosto eseguire apposita visita da un veterinario.

Se trattasi di malattia non comuni-

cabile, l'animale sarà tenuto in osservazione od in cura sino a completa guarigione, lasciando in ogni caso al veterinario comunale il giudizio sull'opportunità di separarlo o no dagli altri animali, e di permetterne o meno l'uso del latte.

Per il caso di malattie infettive e comunicabili, la denuncia è obbligatoria per tutto il territorio comunale.

Art. 165. — Quando in una vaccheria o nello stabile ove si trova si sviluppano casi di malattia infettiva, il Sindaco impedirà la vendita del latte ed ordinerà le altre misure profilattiche, ritenute necessarie.

Art. 166. — La mungitura non potrà farsi da persona ammalata od avente piaghe o lesioni qualsiasi alle mani. Dovrà inoltre curarsi la nettezza per le mani dei mungitori e per i capezzoli degli animali.

Art. 167. — I locali di deposito e di vendita del latte debbono esser freschi, aereati e puliti e debbono presentare tutte le condizioni opportune per la buona conservazione del latte.

Art. 168. — È permessa soltanto la vendita per uso alimentare del latte *intero*, di quello *magro* o *scremato*. Una scritta,

fissata sul recipiente che lo contiene, dovrà indicare la qualità del latte.

Art. 169. — Il latte venduto come *intero* avrà alla temperatura di 15°, un peso specifico compreso fra 1,029 ed 1,034 ed un titolo in sostanza grassa, non inferiore al 3 0[0 ed un residuo secco totale non inferiore al 12 0[0. Il siero non avrà una densità inferiore a 1,027.

Il latte venduto come *magro* o *scremato* dovrà avere, alla temperatura di 15°, una densità minima di 1,030 e non potrà contenere meno dell'1 1[2 0[0 di sostanza grassa, un residuo secco totale non inferiore al 10 1[2 0[0 ed una densità del siero non inferiore a 1,027.

Art. 170. — È vietata la vendita del latte *annacquato*, tanto per aggiunta di acqua quanto per anormali condizioni delle vacche.

Si riterrà per *annacquato* il latte quando, alla temperatura di 15°, abbia una densità inferiore a 1,029 e contemporaneamente un titolo in sostanza grassa minore del 3 0[0, oppure quando il suo siero abbia alla temperatura di 15°, una densità inferiore a 1,027.

Si riterrà per *annacquato* e *scre-*

mato il latte quando, avendo alla temperatura di 15° una densità non inferiore a 1,027, abbia contemporaneamente un titolo in sostanza grassa inferiore al 3 0[0 e la densità del suo siero alla temperatura di 15° sia inferiore a 1,027.

Art. 171. — Quando per condizioni transitorie degli animali o per l'alimentazione a cui sono sottoposti, purchè quelle e queste non escano dalla normalità, il latte venduto come intero non rispondesse ai caratteri assegnati dall'articolo 169 precedente, si potrà procedere a richiesta del venditore, fatta entro 24 ore dal prelevamento, alla prova di stalla a norma degli art. 97, 98 e 99 del regolamento 3 agosto 1890.

La prova di stalla si considererà favorevole al venditore quando la differenza dalla composizione prescritta non sia maggiore della media delle altre prove di stalla fatte dall'Ufficio nella stessa epoca dell'anno, presso altre vaccherie e mandrie nelle medesime condizioni.

Art. 172. — È vietata la vendita del colostro, e del latte proveniente da animali ammalati, o di sapore, odore, colore anormale, insudiciato o in qualunque mo-

do sofisticato, ovvero non rispondente alla denominazione con cui si mette in commercio.

Art. 173. — È vietata la vendita di crema, burro, formaggi od altri prodotti latticini, derivanti dal latte che trovasi nelle condizioni indicate nell'articolo precedente od in qualunque modo guasti, adulterati o sofisticati.

Il burro dovrà contenere una quantità di sostanze grasse totale non inferiore all'82 0[0.

La colorazione artificiale ed innocua del burro e dei formaggi dovrà indicarsi mediante scritta.

Art. 174. — Sarà permessa la vendita del latte di capra in città dal 15 marzo al 15 giugno d'ogni anno alle seguenti condizioni:

a) i caprari dovranno denunciare il luogo stabilito di depascenza del loro gregge all'autorità municipale, e preavvisare la stessa autorità quando intendono trasferirsi altrove;

b) dovranno, entrando in città, fermarsi nelle località ad essi assegnate, uscire di città prima delle ore nove, ed uni-

formarsi a tutte le prescrizioni municipali di polizia urbana e rurale.

Art. 175. — Le capre destinate a somministrare latte saranno soggette a visita sanitaria e bollatura sulle corna e sullo zoccolo. Detta visita dovrà nel corso della stagione essere ripetuta ad intervalli per constatare le buone condizioni igieniche degli animali.

Le capre saranno respinte, anche dopo la bollatura, se si manifestassero in esse segni di deperimento organico e di malattia; in questo caso saranno marcate con un bollo speciale.

Art. 176. — Il latte di capra deve avere un peso specifico fra 1,028 e 1,038 ed una quantità di grasso non inferiore al 3 1[2 0[0.

Art. 177. — È permessa la vendita del latte di pecora, quando sui recipienti vi sia una scritta che lo dichiari e il peso specifico sia da 1,035 a 1,041. Se il latte di pecora si adopera per rinforzare il latte di vacca, il miscuglio, che deve essere pure dichiarato come sopra, non dovrà contenere meno del 4 1[2 di sostanza grassa.

Le stesse norme si applicano alla

vendita del latte di asina, che dovrà avere un peso specifico fra i 1,033 e 1,039 e un contenuto di grasso non inferiore all'1 e 1[2 0[0.

Le asine dovranno soggiornare nelle stalle in condizioni eguali a quelle prescritte per le vacche, ed essere sottoposte alle stesse ispezioni sanitarie.

Art. 178. — La vendita della margarina è regolata dalla legge 29 luglio 1894 e dal regolamento per la sua esecuzione del 10 settembre 1895.

Per la sua fabbricazione non si potranno adoperare grassi, burro e latte che si trovino nelle condizioni rispettive degli articoli 172, 173, 180.

Art. 179. — È vietata la introduzione e la vendita delle uova guaste.

Art. 180. — È vietato di vendere a scopo alimentare grassi animali:

a) alterati per irrancidimento;

b) provenienti da animali nelle condizioni di cui all'articolo 135;

c) contenenti acqua, acido solforico, carbonati alcalini, allume, piombo, olii minerali, acido oleico, o aventi addizionati acidi grassi solidi.

Sezione II. — *Alimenti d'origine vegetale.*

Cereali, farine, pane e paste alimentari, grassi ed olii vegetali

Art. 181. — È vietata la vendita per uso alimentare dei cereali umidi, imbrattati da semi estranei, nocivi o di cattivo sapore ed odore, da sostanze minerali, invasi da parassiti, alterati, o comunque avariati.

È vietata anche la vendita delle farine da essi provenienti o mescolate con sostanze estranee minerali o vegetali, alterate o invase da parassiti.

La mescolanza di farine diverse da quella di frumento deve essere dichiarata con scritta.

La farina di frumento non dovrà contenere più del 14 0[0 di acqua, nè più del 2 0[0 di ceneri, nè meno del 25 0[0 di glutine umido, oppure 1,9 parti di azoto per 100 grammi di sostanza secca.

Art. 182. — È vietata la vendita del pane fabbricato con le farine di cui all'articolo precedente, male confezionato, inquinato, male lievitato, ammuffito, in-

vaso da insetti o altri parassiti, o comunque alterato.

Il pane non dovrà contenere più del 33 0[0 di acqua, nè più del 2 0[0 di sostanze minerali, astrazione fatta dal cloruro di sodio aggiunto per la salatura, nè meno dell'1,9 di azoto riferito a 100 parti di sostanza secca dedotto il cloruro di sodio.

Le paste alimentari non dovranno contenere meno dell'1,9 0[0 di azoto riferito a 100 parti di sostanza secca.

È permessa la colorazione con sostanze innocue diverse dal rosso d'uovo, a condizione che vengano con dichiarazioni scritte e visibili segnalate al compratore.

Art. 183. — La lavorazione del pane e delle paste alimentari, avrà luogo con tutte le cautele di nettezza per quanto riguarda gli ambienti, gli attrezzi e il personale.

I locali destinati alla panificazione saranno asciutti, ventilati e permanentemente puliti; non comunicheranno con cessi, stalle, e non saranno adibiti come stanze da dormire.

Gli operai che attendono alla panifi-

cazione debbono essere vestiti con vesti pulite.

Art. 184. — È vietato di vendere a scopo alimentare olii o grassi vegetali provenienti da semi putrefatti o in qualsiasi modo alterati o guasti.

Frutta, legumi, erbaggi e funghi

Art. 185. — Non si potranno vendere frutta, legumi e simili, immaturi, guasti, fermentati, e comunque alterati o artificialmente colorati. È pure proibita la vendita di patate e di altri tuberi germogliati o che subirono la congelazione o affetti da malattie parassitarie tali da renderli insalubri.

Art. 186. — Per la vendita dei funghi, da farsi in luoghi determinati, occorre richiedere ed ottenere la licenza annuale dal Sindaco. I venditori dovranno sottoporsi alle condizioni che l'Autorità municipale crederà opportuno di stabilire.

È vietata la vendita ambulante dei funghi.

Art. 187. — È vietata la vendita dei funghi freschi e secchi, che siano alterati per soverchia maturazione, bacati, fermentati, velenosi o sospetti di esserlo.

I funghi velenosi o sospetti di esserlo, e le specie di cui è permessa la vendita sono indicati nell'elenco annesso al presente regolamento (Allegato A).

È pure vietata la vendita di mescolanze di funghi secchi di qualsiasi specie. Tali mescolanze saranno sequestrate e distrutte.

Art. 188. — I funghi freschi non potranno essere introdotti in città, che dalle barriere daziarie indicate dal Sindaco. Gl'introduttori saranno scortati da guardie e condotti all'Ufficio sanitario per far sottoporre i funghi a scrupolosa ispezione.

I funghi secchi che giungono alla stazione o alle barriere daziarie, prima di essere rilasciati per la vendita, dovranno egualmente essere sottoposti alla stessa ispezione.

È vietata l'introduzione di mescolanze di funghi secchi, di qualunque specie.

Art. 189. — Sarà permessa la vendita di funghi freschi coltivati, previa visita sanitaria eseguita sul luogo di coltura indicato dall'esercente. Il venditore dovrà tenere presso di sè una dichiarazione del coltivatore su modulo prescritto dal Sindaco, indicante la quantità dei funghi, la data

del giorno dell'acquisto e il nome di chi li vende.

Sezione III. — *Generi di pasticceria, caffè e drogheria.*

Conserve, miele, zucchero, confetti e preparati di zucchero, sciroppi, marmellate, ecc.

Art. 190. — È vietata la vendita di zucchero, miele, confetti e preparati zuccherini, sciroppi e conserve alterati, colorati con sostanze nocive o che essendo innocue non sono dichiarate contenenti saccarina o sostanze dolcificanti diverse dal saccarosio, adulterati con sostanze estranee minerali o vegetali.

Lo zucchero non conterrà più del 5 0l0 di sostanze riducenti l'ossido cuprico.

I sali di rame per rinverdire le conserve non eccederanno un decigramma del metallo per ogni chilogramma di peso.

Caffè, thè, cioccolata, droghe e spezie.

Art. 191. — È vietato di vendere col nome di caffè sostanze diverse dal

grano o dal prodotto della coffea arabica o colorate con sostanze nocive.

I succedanei del caffè mescolati alla sua polvere o alla infusione dovranno essere annunciati con scritta.

È vietato vendere come polvere di caffè i residui della infusione.

Art. 192. — È vietata la vendita di thè (foglie di Thea Chinensis) non genuino, colorato artificialmente, o esaurito, o avariato. È vietata la infusione fatta con thè nelle condizioni di cui sopra.

Art. 193. — È vietata la vendita di cioccolato (polveri di semi di theobrôma-cacao, zucchero ed aromi) sofisticato con calce, ocra o con altri materiali vegetali o minerali indigeribili o nocivi. La stessa proibizione riguarda la bevanda preparata sotto il nome di cioccolato.

Art. 194. — È vietata la vendita di droghe e spezie la cui qualità non corrisponda al nome sotto cui sono vendute, o che siano avariate, esaurite, od in qualunque modo alterate o falsificate.

CAPO IX.

Igiene delle bevande

Vino, birra, bevande alcooliche, spiriti, aceto, acque gazose.

Art. 195. — È vietata la vendita di vino sensibilmente alterato per malattia (incerconimento, inacidimento, amarezza, vischiosità e simili), e così del vino avariato notevolmente per sapor di muffa o simili o contenente sostanze nocive.

Art. 196. — I vini con molti germi delle dette malattie, e quindi poco conservabili, per quanto non ancora sensibilmente alterati, potranno solo mettersi in commercio dopo speciali trattamenti che ne assicurino la conservabilità.

Art. 197. — È vietato di aggiungere al vino le materie qui appresso indicate o le miscele che le contengono:

a) qualsiasi sostanza colorante artificiale;

b) i sali solubili di bario, di magnesio, di alluminio, di piombo, la glicerina, l'acido salicilico, l'acido solforico, l'alcool etilico impuro, lo zucchero di fecola, la saccarina.

Art. 198. — È parimenti vietata la vendita dei vini contenenti una quantità di solfati maggiore di quella corrispondente a due grammi per litro di solfato potassico.

Art. 199. — È vietata la vendita di birra alterata per malattia o comunque adulterata o avente sapore ed odore anormale, o contenente sostanze nocive o coloranti artificiali, eccettuato il malto torrefatto.

Art. 200. — La fabbricazione e la vendita degli spiriti e delle bevande alcooliche è soggetta al *regolamento per l'applicazione delle disposizioni di carattere igienico contenute nella legge sugli spiriti, 26 febbraio 1890.*

Art. 201. — È inoltre vietato di vendere acquavite, rhum, cognac, kirsch, arrac, liquori, tinture ed essenze contenenti acido cianidrico in dose nociva, acidi minerali, metalli tossici, materie coloranti nocive, alcool metilico, acido picrico, gomma gutta e droghe medicinali a dose di rimedio.

Art. 202. — L'aceto di vino ottenuto con la fermentazione acetica del vino, deve contenere almeno il 4 0[0

in peso di acido acetico, e non deve essere alterato nè contenere alcuna aggiunta di materie coloranti, acidi estranei liberi, aldeidi, droghe od altre sostanze.

Art. 203 — Gli aceti ottenuti colla fermentazione acetica della birra, del sidro, dell'alcool, si devono vendere col nome di *aceto di birra, aceto di sidro, aceto di spirito.*

Queste stesse denominazioni devono essere segnate sopra i recipienti che li contengono e adottate nei libri, fatture, polizze di carico e di spedizione.

L'aceto fabbricato per diluzione dell'acido acetico puro, si deve vendere col nome di *aceto artificiale.*

Art. 204. — Non è permesso aprire una fabbrica di acque gazose (compresa l'acqua di seltz) e di acque minerali artificiali senza darne comunicazione al Sindaco trasmettendo i documenti riflettenti l'analisi chimica e l'esame batteriologico dell'acqua che intende adoperare (ove non siano altrimenti noti) e il metodo di fabbricazione adottato.

Art. 205. — È vietata la vendita di acque gazose, gelati, limonate od altre bevande preparate con acque insalubri,

quelle che per difettosa preparazione o per altra ragione contengono acidi minerali (acido solforico, acido cloridrico, ecc.), rame, piombo, saccarina, glucosio, miele, glicerina ed altre materie edulcoranti diverse dallo zucchero di canna o di barbabietola.

CAPO X.

Suppellettili, recipienti metallici, ed involucri di altre specie, in uso nelle cucine private e nei pubblici spacci di commestibili e di bevande.

Art. 206. — A termini dell'art. 107 del regolamento generale è proibito di vendere o di usare:

1° Suppellettili da cucina e da tavola e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari o bevande:

a) fatti di piombo o zinco o con leghe contenenti più del 10 0[0 di piombo, ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

b) stagnati internamente o saldati con stagno contenente piombo al di sopra di una tolleranza dell' 1 0[0;

c) fatti di leghe o rivestiti interna-

mente di uno strato vetrificato o smaltato, che in contatto per 24 ore con una soluzione 4 0[0 di acido acetico alla temperatura ordinaria, possano cedere piombo al liquido;

d) fatti con gomma o caoutchouc contenente piombo;

e) fatti di altri metalli non rivestiti internamente di stagnatura sempre integra, meno il nickel e l'alluminio;

2° Stagnole o fogli metallici, destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari, contenenti piombo;

3° Pompe per la birra e sifoni per acque gazose, contenenti piombo, o vetro piombifero nelle parti con le quali viene in contatto il liquido.

L'ossido e il solfuro di piombo sono compresi nel divieto concernente il piombo.

Art. 207. — È vietato negli spacci di sostanze alimentari di avvolgere quelle sostanze con carta usata, stampata, o preparata con gesso, allume, barite od altro che si presti a frodi nel peso, o colorata con sostanze nocive, o che smonti facilmente il colore.

TITOLO V

Misure contro la diffusione delle malattie infettive e contagiose dell'uomo e degli animali

---

CAPO XI.

Misure contro le malattie infettive dell'uomo.

SEZIONE I. — *Delle denuncie.*

Art. 208. — La denuncia di cui è fatto obbligo dall' art. 45 della Legge 22 dicembre 1888 a qualunque medico abbia osservato un caso di malattia infettiva e diffusiva, pericolosa o sospetta di esserlo, sarà scritta sopra modulo a stampa conforme a quello N. 1 (Allegato B), che a cura del Comune verrà distribuito a tutti i medici esercenti in Roma, e depositato presso le farmacie della città.

Art. 209. — Le malattie di cui la denuncia è obbligatoria sono:

a) il morbillo, la scarlattina, il vaiuolo, il tifo addominale, il tifo petecchiale,

il crup, la difterite, la febbre puerperale, il colera, e altre malattie esotiche, diffusive o sospette di esserlo, o che venissero indicate dal Sindaco con speciali ordinanze;

b) la sifilide che possa essere trasmessa per baliatico mercenario;

c) la tubercolosi degli organi respiratori che si verificasse in abitazioni collettive, in opifici e nelle scuole pubbliche e private.

d) la tigna favosa e tonsurante e la sicosi tricofitica; ed inoltre, le oftalmie contagiose, l'oftalmia dei neonati, la congiuntivite follicolare, il tracoma e la congiuntivite difterica.

Art. 210. — È obbligatoria per le levatrici la denuncia di tutti i casi di puerpere febbricitanti e di oftalmia dei neonati.

Art. 211. — La denuncia, della quale sarà in ogni caso rilasciata ricevuta, verrà trasmessa al Sindaco, consegnandola direttamente all'Ufficio sanitario del Comune o nei locali che saranno destinati dalla autorità comunale.

Art. 212. — La denuncia dovrà indicare:

a) il nome, cognome e l'età dell'infermo, la sua abitazione, e la provenienza;

b) la diagnosi certa o presuntiva della malattia, o se si tratta solo di caso sospetto;

c) tutte le altre osservazioni che il medico stimasse opportuno di fare per norma dell'Ufficio sanitario.

Vi sarà pure indicato se il medico curante abbia preso le misure prescritte per prevenire la diffusione della malattia, o se per le condizioni dell'infermo o il suo stato di povertà sia necessario intervenire d'ufficio.

Sezione II. — *Della vaccinazione.*

Art. 213. — I genitori dei bambini nati o trasferiti nel Comune, o le persone a cui spetta la tutela legale dei medesimi, o che li ricevono in custodia, hanno l'obbligo di sottoporli, entro un anno dalla nascita, all' innesto del vaccino, sia nei locali di vaccinazione municipali, sia nella propria casa.

Fra il 7° e il 10° giorno della vaccinazione i genitori o le persone respon-

sabili suindicate, dovranno presentare i bambini vaccinati ai medici vaccinatori municipali, per farne constatare l'esito, e ritirarne il certificato. Se la vaccinazione avvenne privatamente, e ne fu verificato l'esito da un altro medico, presenteranno immediatamente all'Ufficio d'igiene una dichiarazione medica legalizzata e ne ritireranno il certificato. L'Ufficio ha in tale caso sempre il diritto di far verificare l'esito da un vaccinatore municipale.

Le penalità alle quali andrebbero soggette le trasgressioni al presente articolo non saranno applicabili se non dopo che dall'Ufficio saranno sperimentati tutti i mezzi per ottenerne nei singoli casi la applicazione.

Art. 214. — Sono dispensati dall'obbligo della vaccinazione i bambini che abbiano nel frattempo sofferto vaiuolo; quelli che da certificato medico risultino in condizioni speciali di malattia da non poter subire senza pericolo tale operazione.

I bambini che per constatata infermità furono dispensati dalla inoculazione nel primo anno di vita, dovranno però

esservi assoggettati almeno entro il secondo anno.

In caso di dubbio sul pericolo che possa esservi per la vaccinazione di un bambino, sarà esso risolto dal medico vaccinatore comunale, in confronto con un medico designato dalla famiglia, su esame del bambino stesso.

I bambini vaccinati la prima volta senza risultato favorevole, dovranno essere vaccinati un'altra volta almeno nell'anno successivo.

Art. 215. — Nessun fanciullo potrà essere ammesso alle scuole pubbliche o private o agli esami ufficiali, o in istituti di educazione o di beneficenza, qualunque carattere essi abbiano, pubblico o privato, o in fabbriche, officine, od opifici industriali di qualunque natura, se, avendo oltrepassato l'anno 11° di età, non presenti un certificato dell' autorità comunale di avere subìta la rivaccinazione in data non anteriore all'ottavo anno di età.

I direttori di scuole, d' istituti, di fabbriche, di officine, o chiunque sia a capo di una collettività di persone in cui si ammettano o si trovino fanciulli al di

sopra di 11 anni, sono tenuti all'osservanza di questa disposizione.

Essi dovranno ad ogni richiesta della autorità rendere ostensibili i certificati delle rinnovate vaccinazioni dei fanciulli loro affidati.

Sezione III. — *Misure generali contro la diffusione delle malattie infettive.*

Art. 216. — Nei casi di malattie indicate all'articolo 209 lettera *a*), salvo le misure ulteriori e speciali quando si tratti di malattie più diffusibili e pericolose, il medico curante dovrà, sulla sua responsabilità:

a) provvedere all'isolamento dell'infermo e delle persone che lo assistono, per il periodo che lo crederà necessario; prendere tutte le misure che giustificherà opportune a seconda della gravità del caso, compreso il trasporto dell'infermo nei locali di isolamento che saranno indicati, quando lo creda possibile ed indispensabile;

b) prescrivere alle persone che assistono l'infermo di lavarsi le mani ogni

volta che hanno contatto con esso o con biancheria sudicia;

c) vigilare che le escrezioni dell'infermo si raccolgano in vasi adatti contenenti soluzioni antisettiche e solo dopo intima mescolanza e sufficiente azione di queste si versino nella latrina; la quale deve essere regolarmente disinfettata;

d) provvedere, lungo il corso della malattia, alla disinfezione degli oggetti di uso domestico o personale dell'infermo o di altri della casa, che giudicasse veicoli d'infezione, distruggere col fuoco gli oggetti di medicatura ed altri di poco valore;

e) fare immergere le biancherie in soluzioni antisettiche, o mantenerle ravvolte in panni bagnati nelle stesse soluzioni, finchè non siano asportate;

f) sorvegliare in corso di malattia che la pulitura del pavimento e dei mobili si faccia esclusivamente con panni bagnati in soluzioni antisettiche;

g) prima di mettersi in contatto con altre persone al di fuori, eseguire la regolare disinfezione della sua persona e dei suoi abiti.

Art. 217. — Il trasporto degli infermi

si farà con appositi carri-ambulanze o barelle tenute a disposizione dalla autorità municipale o fornite da istituzioni private debitamente vigilate dall'autorità municipale.

Sarà solo tollerato il trasporto con le pubbliche vetture in casi di imprescindibile necessità, e quando questi casi si avverino per malattie di cui all'art. 209 comma *a*, le vetture e il personale dovranno essere subito sottoposte a regolare disinfezione.

Art. 218. — È sempre in facoltà del Sindaco di applicare d'ufficio le misure di cui all'articolo 216, quando si tratti di malattie infettive di grave pericolo.

Il medico curante, ove sia richiesto il suo concorso dall'ufficiale sanitario o da chi per esso, dovrà coadiuvarlo in tali misure d'ufficio.

Le persone che ebbero contatto con gli infermi prima di essere messe in libertà dovranno, sotto vigilanza del medico curante, sottoporsi a bagni o lavacri disinfettanti, ed indossare abiti e biancherie non infette.

Trattandosi di bambini, qualunque sia stata la malattia infettiva da cui

furono affetti, non potranno essere riammessi alle scuole se non dietro parere favorevole del medico curante e del medico ispettore delle scuole.

Art. 219. — La levatrice che sia stata a contatto con una puerpera sospetta di febbre puerperale o di infiammazione uterina, quando venga confermato il caso sospetto, dovrà sottoporsi a tutte le precauzioni di nettezza e di disinfezione che verranno prescritte dall'ispettore sanitario, nè potrà proseguire il suo ufficio professionale senza autorizzazione rilasciata in iscritto.

Gli strumenti adoperati dalla levatrice saranno disinfettati.

Art. 220. — È obbligatoria la lavatura delle biancherie, effetti letterecci e personali appartenenti agli infermi di malattie infettive di cui all'articolo 209 *a*, *c*, *d*, da eseguirsi preferibilmente nello stabilimento municipale di disinfezione.

La lavatura e la disinfezione nello stabilimento municipale saranno imposte esclusivamente dalla autorità municipale in tutti i casi nei quali sì per la loro gravità, sì per la mancanza di altri mezzi, lo crederà necessario.

In tali casi la famiglia o coloro che assistono l'infermo terranno nel modo indicato all'art. 216 *d*) tali effetti a disposizione degli agenti municipali che cureranno regolarmente la remozione ed il trasporto.

Nei casi e nei luoghi ove si possa eseguire la lavatura e la disinfezione senza pericolo di contagio, dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, secondo le norme prescritte e sotto la sorveglianza dell'Ufficio sanitario.

L'abusiva lavatura, nei lavatoi pubblici e privati, di panni infetti sarà punita a senso di legge ed il proprietario del lavatoio obbligato alla chiusura temporanea ed alle disinfezioni o risanamenti prescritti dal Sindaco.

Art. 221. — Le disinfezioni delle case e degli oggetti non che i trasporti dei medesimi sono a carico delle famiglie nelle quali si è sviluppata la malattia che dà causa ai detti provvedimenti. I trasporti e le disinfezioni eseguite d'ufficio sono gratuite per i poveri; le altre persone ne rimborseranno le spese.

È sempre permesso agli interessati, anche in seguito alle intimazioni di uf-

ficio, di fare i trasporti e le disinfezioni direttamente e a loro cura, ma sotto la direzione e la sorveglianza dell'Ufficiale sanitario.

Il pagamento delle operazioni di trasporto, sterilizzazione, lavatura, ecc. verrà fatto in base alla tariffa fissata dal Comune.

Art. 222. — I locali con cui si provvede all'isolamento degli infermi delle malattie di cui all'art. 209 lettera *a*), saranno convenienti per ubicazione, per disposizione, arredamento, e sopratutto di capacità sufficiente per ogni occorrenza, e sempre pronti per essere esercitati.

Art. 223. — Nelle scuole, opifici e luoghi di pubblico ritrovo, come pure nelle vetture dei tramways ed omnibus dovrà essere affisso un cartello che vieti di sputare. Dove sia possibile, dovranno collocarsi dei recipienti destinati a quest'uso, i quali dovranno contenere polveri o soluzioni antisettiche.

SEZIONE IV. — *Misure speciali e straordinarie in casi di minaccia o sviluppo di epidemie.*

Art. 224. — Verificandosi casi di vaiuolo, oltre le misure di cui agli articoli

precedenti, si provvederà alla vaccinazione di tutte le persone, che già non fossero vaccinate, dimoranti nella casa, o, se la epidemia accenna a diffondersi, nel gruppo di case ove trovansi gli infermi. La rivaccinazione di quelli che furono vaccinati sarà fatta col loro consenso.

Art. 225. — Quando si tratta di malattie esotiche, facilmente diffusibili, come vaiuolo, colera ecc. o di altre giudicate similmente pericolose, l'isolamento sarà eseguito per l'infermo ed esteso alle persone che lo assistono, ed ove occorra, agli abitanti della stessa casa, ed anche al gruppo di case nelle quali si è manifestata la malattia.

Art. 226. — Se la casa o il gruppo di case suddetto si trova in cattive condizioni igieniche, si procederà allo sgombro completo di tutti gli abitanti sani, provvedendo al loro ricovero in luoghi appartati, ove saranno tenuti in osservazione, mentre si procederà al completo risanamento delle abitazioni infette.

Questa misura sarà adottata, nelle stesse condizioni, particolarmente negli istituti educativi ed ospitalieri, caserme, carceri, ecc.

Art. 227. — Al primo manifestarsi di casi delle malattie di cui agli articoli precedenti, il Sindaco potrà obbligare le lavandaie di quella parte della città, in cui si verificano i casi suddetti, a non lavare che in lavatoi determinati dove, a cura del Comune, si terranno a disposizione mastelli contenenti soluzioni antisettiche per immergervi tutti gli oggetti prima di procedere alla loro lavatura.

Art. 228. — Saranno sottoposte alle ispezioni tecnico-igieniche, oltre alle condotture di acque potabili dalle sorgenti fino alla distribuzione nelle case e fontane, anche le fognature e le latrine pubbliche e private, per verificare le loro condizioni di chiusura, impermeabilità, pulizia e disinfezione.

Art. 229. — Gli albergatori, o gli affittacamere, e chiunque altro riceva nel proprio domicilio persone provenienti da luoghi infetti o sospetti di esserlo, dovranno farne immediata denuncia all'Ufficio sanitario del Comune; dovranno essere parimenti denunciate le persone affette da malattia pericolosa.

Art. 230. — In caso di epidemia il Comune estenderà l'obbligo della denun-

cia, di cui all'articolo precedente, ai conduttori di treni e delle navi che arrivano alle stazioni o agli scali del territorio comunale.

Art. 231. — Saranno sottoposti a disinfezione per cura dell'autorità sanitaria comunale tutti gli oggetti che arrivano direttamente come bagaglio in *transito* da luoghi infetti, e non siano stati visitati per ragioni di dazio al confine dall'autorità governativa e da questa non disinfettati.

Art. 232. — I cadaveri saranno trasportati, dentro casse di legno, avvolti in lenzuoli bagnati con soluzioni antisettiche, nel più breve termine possibile, in apposita camera mortuaria, per essere tenuti in osservazione a norma del regolamento di polizia mortuaria.

I becchini saranno provveduti per lavarsi, di una quantità sufficiente di soluzioni disinfettanti.

Sezione V. — *Misure speciali riguardanti la sifilide trasmessa per baliatico mercenario e la tubercolosi.*

Sifilide trasmessa per baliatico mercenario.

Art. 233. — Quando sia denunziato

un caso di sifilide trasmessa per baliatico mercenario, il Sindaco prescriverà che la balia infetta, se non ha modo di provvedere alla cura e non offre sufficienti garanzie di rimanere isolata fino a guarigione completa, con l'assistenza e sotto la responsabilità di un proprio medico, venga trasferita negli ospedali e sottoposta alle norme stabilite per le donne infette da malattie celtiche ed inviate in tali luoghi di cura a termini del regolamento sul meretricio (R. Decreto 27 ottobre 1891).

Se la trasmissione della sifilide fosse avvenuta dal lattante alla balia, la famiglia dovrà provvedere alla cura della balia insieme col lattante; qualora il bambino venisse separato dalla balia, è vietato di affidarlo ad altre balie e si provvederà alla sua alimentazione coll'allattamento artificiale.

Il medico curante del bambino o quello che assume la cura della balia infetta-vigileranno all'adempimento delle suddette prescrizioni.

Tubercolosi.

Art. 234. — Nei casi di tubercolosi che si verificano nei collegi, convitti, negli

ospizi ecc. gl'infermi, sotto la responsabilità dei direttori dei suddetti istituti e dei medici addetti, saranno allontanati, sia rimandandoli presso le rispettive famiglie, sia procurando il loro isolamento nei pubblici ospedali, e si procederà ad una accurata disinfezione dei locali da essi occupati, delle suppellettili e degli altri oggetti di cui avessero abitualmente usato.

Art. 235. — Nei casi di morte per tubercolosi nelle case private o del trasloco dell'infermo all'ospedale od in altra dimora, ad ingiunzione del medico che l'ha assistito si procederà alla disinfezione degli oggetti di uso domestico e personale e degli ambienti, colle norme già prescritte per tutte le malattie infettive.

Sezione VI. — *Misure speciali contro le dermatosi e le oftalmie contagiose.*

Tigna ed altre dermatosi contagiose.

Art. 236. — Nei casi di tigna constatata il medico curante, sotto la sua responsabilità, dovrà procedere:

a) all'isolamento dei malati, ovvero

al loro invio negli ambulatori od altri luoghi di cura;

b) alla sterilizzazione delle vesti, biancherie ed effetti letterecci, nonchè dei mobili e dell' ambiente, ed alla distruzione dei cappelli, berretti e di ciò che ha potuto servire di copertura alla testa dell' infermo;

c) all'allontanamento, uccisione e distruzione di animali domestici riconosciuti affetti dalla stessa malattia.

La famiglia o i conviventi col malato, hanno l'obbligo di ottemperare alle suddette misure prescritte dal medico.

Art. 237. — Gl'individui guariti saranno assoggettati per un semestre ad una visita mensile di un medico incaricato di verificare se avvengono recidive. Durante questo tempo gl'individui guariti porteranno la testa rasa: gl'istrumenti; che hanno servito a raderli, dovranno ogni volta essere accuratamente sterilizzati.

Art. 238. — È vietato di ammettere nelle scuole pubbliche e private, nei convitti ed istituti di educazione alunni che risultassero affetti da tigna favosa tonsurante e sicosi tricofitica, e da altre dermatosi ritenute d'indole contagiosa.

I Direttori dovranno respingere gli

alunni affetti da qualsiasi malattia cutanea, e richiedere, prima della loro ammissione, un certificato medico che ne escluda in modo assoluto la natura contagiosa.

Art. 239. — I barbieri e parrucchieri debbono tenere gl'istrumenti e le suppellettili del loro esercizio colla più scrupolosa nettezza, curando la sterilizzazione dei rasoi, delle forbici ecc. con prolungate immersioni in acqua bollente o in soluzione antisettica ogni volta abbiano servito.

Oftalmie contagiose

Art. 240. — Nei casi di oftalmia dei neonati le levatrici hanno l' obbligo di avvertirne la famiglia, che dovrà provvedere alla cura più sollecita affidando gl'infermi ad un medico.

Art. 241. — È vietato di ammettere nelle scuole pubbliche e private gli infermi affetti da malattie oftalmiche di natura contagiosa.

Lo stesso divieto si estende agli istituti educativi.

La Amministrazione municipale designerà gl'istituti e le condizioni sotto le quali i fanciulli poveri affetti da tali malattie possono essere ricoverati.

CAPO XII.

Misure contro le malattie infettive e contagiose degli animali.

Sezione I — *Delle denuncie*

Art. 242. — La denuncia di cui per l'art. 55 della Legge 22 dicembre 1888 è fatto obbligo ai veterinari che hanno in cura animali colpiti da malattie infettive, sarà scritta sopra modulo a stampa conforme a quello N. 2 (Allegato B), che a cura del Comune sarà distribuito agli esercenti la veterinaria e depositato presso le farmacie.

Art. 243. — Le denuncie di cui all'articolo precedente saranno trasmesse all'Ufficio di igiene, facendole pervenire per cura del proprietario del bestiame infetto, o direttamente o per mezzo di qualunque agente municipale all'Ufficio predetto; e ne sarà sempre rilasciata ricevuta al consegnatario.

Art. 244. — Le malattie infettive e contagiose di cui è obbligatoria la denuncia sono il carbonchio ematico, il carbonchio sintomatico o acetone, il barbone bufalino, la morva, il vaiuolo degli ovini e caprini (schiavina), la rogna, il tifo bovino, l'afta epizootica, il mal rosso dei suini, la pneumo-enterite infettiva degli equini e suini, la pleuro pneumonite essudativa dei bovini, la tubercolosi, l'ematuria e l'ematinuria epizootica dei bovini, la peste suina, l'agalassia, la sifilide equina, l'idrofobia, il colera dei gallinacei, od altre che il Sindaco indicasse come oggetto di denuncia, con speciale ordinanza.

Art. 245. — Nella denuncia sarà indicata:

a) la specie, la razza, il mantello e il numero degli animali;

b) la diagnosi certa o presuntiva della malattia, o se si tratta di caso sospetto, o di morte improvvisa per causa ignota;

c) la stalla, casa privata, stazione di allevamento o mandria o l'armento in cui il caso si è verificato; il nome e il domicilio del proprietario o detentore;

d) le osservazioni che il veterina-

rio stimasse opportuno di fare per norma dell'ufficio;

e) se abbia prese le misure più urgenti prescritte dal presente regolamento per impedire la diffusione della malattia, in attesa di ulteriori provvedimenti.

Art. 246. — I proprietari o detentori di animali per qualunque titolo hanno l'obbligo di dare immediatamente la denuncia, su carta libera, nei modi indicati all'articolo 243 delle malattie d'indole infettiva o sospette di esserlo, e dei conseguenti casi di morte che si verificassero nel bestiame da essi posseduto.

Quando chiamino il veterinario, spetta a questi l'obbligo della denuncia, limitato alle malattie di cui all'art. 244.

SEZIONE II. — *Misure contro la diffusione delle malattie infettive e contagiose degli animali.*

Art. 247. — Appena ricevuta la denunzia, a cura dell'Ufficio di direzione si procederà per mezzo dei veterinari ispet-

tori ad una visita sul luogo, per constatare la malattia e vigilare sulle misure da prendersi per impedirne la diffusione o ad applicarle d'ufficio.

Queste misure consisteranno:

a) nell'isolamento degli animali infetti, o, a seconda dei casi, di tutta la mandria od armento, in cui si è manifestata la malattia;

b) nella disinfezione delle stalle o dei locali che servirono di ricovero all'animale infermo, e a tutte le loro suppellettili ed annessi;

c) nella custodia dell'animale morto, se si deve procedere all'autopsia, al suo trasporto, ed al suo seppellimento.

I proprietari ed i veterinari curanti hanno l'obbligo di coadiuvare nell'applicazione di tali misure il veterinario ispettore e di uniformarsi alle sue istruzioni.

MODIFICATO (Vedi in fine)

Art. 248. — Gli animali morti per malattia infettiva o contagiosa debbono di regola essere portati alle pubbliche sardigne; quando ciò non sia possibile, debbono alla presenza di un agente municipale essere cremati o sotterrati in profonda fossa praticata in terreno sodo, lontano almeno 200 metri da ogni abi-

zione, da sorgenti, serbatoi e condotture di acque potabili, e dalle pubbliche vie.

Vi si getterà sopra una sufficiente quantità di calce viva e si assoderà quindi la terra.

Sarà compresa nel seppellimento qualunque parte dell'animale, non esclusa la pelle su cui saranno in precedenza praticate lunghe incisioni in più punti.

Art. 249. — All'isolamento degli animali infetti o sospetti di esserlo, si provvederà o colle infermerie private o con altri locali riconosciuti adatti, di cui i proprietari potessero disporre a tale scopo, o col sequestro temporaneo dei suddetti animali in stabulari municipali.

Art. 250. — Gli animali che furono ricoverati nella stessa stalla o locale coll'animale infetto, o che appartenevano alla stessa mandria o allo stesso armento, verranno tenuti sotto sorveglianza, e sarà vietato di farli comunicare con altri, per tutto il tempo che sarà prescritto dal Sindaco.

Art. 251. — La mandria o l'armento a cui l'animale infetto avesse appartenuto, dovrà essere tenuto a pascolo in un terreno ad essi assegnato, ai confini del

quale, quando non sia naturalmente limitato da ostacoli insuperabili al bestiame, sarà tracciato un solco; lungo questi confini saranno collocati dei segnali visibili a distanza.

Art. 252. — Il Sindaco potrà permettere il trasferimento della mandria o dell'armento in altra località, quando sia reso necessario per deficienza di pascoli e di acqua potabile o per altri motivi giustificati.

Il trasferimento si farà di notte, previo avviso dato ai proprietari di terreni e di bestiame che fronteggiano la strada che dovrà percorrere la mandria o l'armento, e del giorno e dell'ora in cui avviene il passaggio.

Precederà gli animali persona incaricata di avvertire i conduttori di bestiame che s'incontrassero lungo la via.

Art. 253. — È vietato procedere alla tosatura di ovini infetti delle malattie di cui all'Art. 244, senza speciale permesso del Sindaco.

In tale caso il veterinario ispettore vigilerà che la lana ricavata dalla tosatura non sia posta in commercio, se non dopo aver subìto un'accurata disin-

fezione; che dopo la tosatura i tosatori o *carosini* abbiano cura di disinfettare sè stessi, i loro indumenti e gli istrumenti del mestiere.

Art. 254. — Gli animali, le mandrie o gli armenti in cui si siano manifestati casi delle malattie indicate nell'articolo 244 debbono abbeverarsi in abbeveratoi privati, o anche negli abbeveratoi pubblici indicati dal veterinario ispettore, i quali saranno esclusivamente riservati per loro uso, e, cessato questo, accuratamente disinfettati.

Sezione III. — *Misure speciali contro alcune delle malattie indicate all'Art. 244.*

Carbonchio.

Art. 255. — Gli animali morti per carbonchio, saranno distrutti sul posto alla presenza del veterinario ispettore o di un delegato della sanità o quando ciò non sia possibile, per mezzo degli apparecchi di distruzione negli stabilimenti indicati dal Sindaco.

Il loro trasporto si farà con carri speciali, muniti di presidî antisettici.

Art. 256. — Il Sindaco ordinerà lo sgombro delle stalle in cui si verificassero casi di carbonchio, e si procederà alla loro disinfezione mediante:

a) rinnovamento del pavimento se permeabile, se impermeabile accurata disinfezione;

b) rinnovamento della stabilitura ed imbiancatura delle pareti e delle volte.

c) distruzione del foraggio, della lettiera e degli utensili ed effetti in legno e sterilizzazione col fuoco degli utensili in ferro;

d) immersioni in soluzioni antisettiche dei finimenti che hanno servito all'animale infetto, e alla lavatura colle stesse soluzioni delle carrozze e dei carri, che saranno inoltre riverniciati nelle parti che furono ad immediato contatto dell'animale.

Il veterinario ispettore a sua responsabilità dovrà provvedere al trasporto ed alla disinfezione di tutti i materiali provenienti dal rinnovamento del pavimento e dalla raschiatura delle pareti.

Art. 257. — Gli animali di cui si è operato l'allontanamento saranno tenuti in luoghi appartati, sotto la sorveglianza

del veterinario ispettore e piantonati da agenti municipali.

Art. 258. — In caso di minaccia di enzoozia carbonchiosa generale o parziale, il Sindaco potrà anche prescrivere la vaccinazione carbonchiosa estendendola in proporzioni più o meno larghe a seconda delle esigenze che saranno del caso.

Art. 259. — Le spese per il piantonamento e quelle di disinfezione, di trasporto, di distruzione e di vaccinazione degli animali sono a carico dei proprietari del bestiame.

Tubercolosi.

Art. 260. — Tutti gli animali riconosciuti affetti da tubercolosi, se forniscono latte o carne da macello, saranno immediatamente inviati al mattatoio municipale per esservi uccisi; gli altri di qualunque specie saranno trasportati alle pubbliche sardigne.

Art. 261. — I veterinari municipali procederanno alle inoculazioni di *tubercolina* a scopo diagnostico nei casi di tubercolosi sospetta; nei casi nei quali la inoculazione sia richiesta dal proprie-

tario, la tubercolina sarà fornita a spese dei proprietari medesimi.

Morva

Art. 262. — Gli equini affetti da morva saranno uccisi e distrutti nei luoghi e nei modi prescritti dal Sindaco.

Se si tratta di un solo caso, i due animali che erano ai suoi lati nella stessa scuderia, saranno considerati come sospetti, sequestrati in luogo appartato e sottoposti a sorveglianza sanitaria; se si tratta di più casi, tutti gli equini della stessa scuderia saranno considerati come sospetti e sottoposti allo stesso trattamento.

Art. 263. — Se in una scuderia si è riscontrato un solo caso di morva, saranno adottate le misure di disinfezione di cui all'art. 256 lettere *a*) *b*) *c*) *d*) per la posta occupata dall'animale e per le due laterali; se si riscontrassero più casi di detta malattia si procederà allo sgombro ed alla disinfezione completa di tutta la scuderia.

Le scuderie nelle quali si sono verificati casi di morva, e nelle quali dopo le disinfezioni siano ritornati gli animali

sani, saranno sottoposte a vigilanza per sei mesi.

Art. 264. — Nei casi sospetti di morva il veterinario municipale potrà procedere alla inoculazione della *malleina* a scopo diagnostico.

La *malleina* sarà per tale scopo fornita dall'Ufficio di igiene.

Rabbia (Idrofobia).

Art. 265. — Tutti i cani siano o no condotti al guinzaglio, dovranno essere continuamente muniti di museruola, nelle strade, nelle botteghe ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico.

I guardiani e proprietari di armenti dovranno tenere i cani di guardia solidamente legati ovvero muniti di museruola nelle ore del giorno.

Art. 266. — Ogni possessore di cani è rigorosamente tenuto a dare immediata denuncia al Sindaco di qualunque indizio che dia anche semplicemente sospetto di sviluppo di rabbia in alcuno degli animali suddetti.

Art. 267. — I cani che diano sintomi di rabbia saranno sequestrati ed isolati

nello stabulario municipale, sotto la vigilanza di un veterinario e tenuti in osservazione sino alla cessazione di sintomi morbosi.

Gli animali morsicati da cani rabbiosi o sospetti saranno ugualmente trattati.

Trascorsi quattro mesi di osservazione, quelli riconosciuti sani saranno restituiti. Quando la malattia si sviluppasse saranno uccisi e distrutti.

Se un animale sospetto fosse morto prima di stabilire la diagnosi in vita, la testa col midollo allungato sarà inviata all'istituto antirabbico municipale per accertarla.

Nella località ove trovasi l'animale idrofobo si praticheranno le opportune disinfezioni.

TITOLO VI

Polizia mortuaria.

CAPO XIII.

Norme relative ai decessi.

SEZIONE I. — *Denuncie, verifiche dei decessi e disposizioni attinenti.*

Art. 268. — La denuncia che tutti gli esercenti la professione di medico-chirurgo, a termini dell'Art. 25 della Legge 22 dicembre 1888, e dell' Art. 3 del Regolamento di polizia mortuaria (R. decreto 25 luglio 1892) debbono fare della morte di persone da essi assistite e della malattia che ne fu la causa, sarà consegnata direttamente, o sotto la loro responsabilità, per cura della famiglia, all'Ufficio di Stato civile.

Art. 269. — La stessa denuncia, in mancanza del medico, è obbligatoria per i capi di famiglia, i direttori di istituti, di

ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, che dovranno trasmetterla, non più tardi di 24 ore dal decesso, all'Ufficio dello Stato civile.

Art. 270. — Nelle denuncie di cui agli articoli precedenti si dovrà indicare l'età, il sesso, lo stato civile, il domicilio del defunto, la causa certa o presuntiva della morte.

Art. 271. — A termini degli Art. 2 e 4 del regolamento di polizia mortuaria sopra citato,chiunque abbia notizia di un decesso naturale, accidentale, o delittuoso, di persona priva di assistenza, o rinviene membra o pezzi di cadavere od ossa umane, è obbligato a farne denuncia al Sindaco. La denuncia potrà essere consegnata egualmente all' Ufficio d' igiene o a qualsiasi agente municipale, o negli altri luoghi destinati dal Comune.

Art. 272. — Sulla denuncia di un decesso all'Ufficio di Stato civile, il medico incaricato della verifica necroscopica dovrà senza indugio accedere nella casa del defunto per adempiere a tutti gli obblighi del suo ufficio.

Il medico, accertato il decesso con quelle ricerche ed esperimenti che saran-

no suggeriti dalla scienza, consegnerà alla famiglia la dichiarazione dell'eseguito accertamento da esibirsi all'Ufficio di Stato civile.

Art. 273. — Ove siavi un lontano sospetto di morte apparente il medico necroscopo metterà in opera i mezzi opportuni per richiamare in vita la persona, e ripeterà la sua visita una o più volte, finchè non abbia avuto la piena certezza del decesso.

Art. 274. — Il medico necroscopo ha l' obbligo di sindacare la causa del decesso solamente quando:

a) siavi indizio che autorizzi il sospetto di morte per causa criminosa. In questo caso ne darà pronta denuncia all'autorità giudiziaria, e ne farà speciale annotazione nella scheda di accertamento;

b) possa ritenere od abbia il sospetto che il decesso sia avvenuto per malattia infettiva. In questo caso ne darà pronto avviso all' Ufficio d' igiene e suggerirà e adotterà intanto quei provvedimenti d'isolamento e di disinfezione reclamati dalla circostanza.

Art. 275. — È vietato di rimuovere il cadavere dal posto, lavarlo, vestirlo, od

aprire, nella fredda stagione, le finestre della camera dov'esso giace, se la morte non fu prima dichiarata per iscritto dal medico curante; in mancanza di questo, si dovrà attendere l'accertamento del medico necroscopo municipale.

Art. 276. — Nei casi di denunzia di morte di cui all'art. 271, sarà inviato a cura del Sindaco un medico a constatare il decesso, e a provvedere, se questo fosse avvenuto sul pubblico suolo, al trasporto del cadavere.

Se si tratta di persona ignota, verrà trasferito al deposito di osservazione municipale; se di persona riconosciuta, quando sia possibile, alla propria abitazione. Il trasporto è a cura ed a spese del Comune.

Art. 277. — Nei casi di rinvenimento dei resti umani di cui all'articolo 271, a cura del Sindaco sarà inviato a visitarli un medico che ne darà avviso all'autorità giudiziaria e poscia, avuto da questa il consenso, li farà trasferire al cimitero. Il trasporto sarà a cura ed a spese del Comune.

SEZIONE. II. — *Custodia, incassatura e trasporto dei cadaveri.*

Art. 278. — I cadaveri che vengono trasferiti alla sala di osservazione, saranno guardati e custoditi a cura del Comune. Tutti gli altri sono affidati per la custodia alle persone della famiglia o ai conviventi, che dovranno provvedere a che non siano lasciati in abbandono e usare tutte le precauzioni e i mezzi valevoli perchè non siano impedite eventuali manifestazioni di vita.

Art. 279. — È vietato di applicare materia plastica sul viso del cadavere, per ritrarne l'effigie o la così detta *maschera*, prima che la morte sia ufficialmente accertata.

Art. 280. — È proibito di rinchiudere nella cassa i cadaveri prima di 24 ore almeno dal constatato decesso. Quando questo tempo non possa essere consumato a domicilio, i cadaveri rimarranno depositati in casse aperte nei locali appositi, a quest'ufficio destinati dall'Amministrazione.

Art. 281. — È vietato esporre, tra-

sportare e seppellire cadaveri, se non nelle casse. Queste saranno fornite gratuitamente ai soli poveri dal Comune, quando la loro morte non sia avvenuta in istituti ospitalieri od altri ricoveri a cui spetti tale somministrazione.

Le casse saranno di legno e di giusta misura. È vietato l'uso di casse di piombo o di zinco, se non per quei cadaveri che debbono essere inumati o tumulati in luogo distinto da quello destinato al seppellimento comune.

Art. 282. — Il collocamento del cadavere nella cassa di legno e la chiusura di questa sarà eseguita, a richiesta della famiglia o dei conviventi, dai seppellitori municipali.

Art. 283. — Il trasporto dei cadaveri sarà effettuato per mezzo di un carro comune o di un carro speciale somministrati o autorizzati dal Comune a termini della legge e del regolamento speciale di polizia mortuaria, 25 luglio 1892. È vietato di servirsi di qualsiasi altro mezzo di trasporto.

È fatta solo eccezione pei cadaveri che fossero raccolti nella campagna e per quelli che dal domicilio vengono tra-

sportati alla chiesa, per i quali sarà permessa anche la bara.

Le bare debbono avere il fondo metallico impermeabile; quelle che servono per i cadaveri raccolti nella campagna debbono avere il coperchio ermeticamente chiuso; saranno tenute sempre pulite e disinfettate.

Art. 284. — I carri funebri comuni non potranno percorrere le vie della città se non in ore notturne determinate dal Sindaco. Dovranno evitare nel loro percorso, per quanto è possibile, le vie principali e più frequentate, nè potranno fermarsi lungo la strada, se ciò non fosse richiesto da ragioni imprescindibili di servizio.

I trasporti con carri speciali avranno luogo nelle ore e coll'itinerario che sarà prescritto dal Sindaco e mediante pagamento in base ad una tariffa fissata dal Comune.

Art. 285. — È vietata qualunque pompa funebre ai cadaveri di persone morte di vajuolo, difterite, scarlattina, tifo esantematico, colera, e di altre malattie esotiche che il Sindaco dovesse specialmente indicare. Detti cadaveri saranno trasportati

direttamente dall' abitazione al cimitero col mezzo di apposito carro, nelle ore stabilite dal Sindaco, e senza accompagnamento di altre persone all'infuori di quelle strettamente necessarie.

Art. 286. — Se il cadavere dall'ultima abitazione viene portato alla chiesa parrocchiale non potrà rimanere in questa che il tempo necessario al rito religioso; se dopo questo il cadavere non è immediatamente e con carro speciale trasportato al cimitero, dovrà essere depositato nella camera mortuaria parrocchiale, per essere poi trasportato al cimitero nella notte sopravveniente.

Art. 287. — I cadaveri che debbono essere trasportati dal Comune di Roma ad un altro od all'estero, devono essere chiusi in una cassa metallica a pareti spesse, saldata a fuoco e quindi in un'altra cassa di legno forte. Le pareti di questa avranno uno spessore almeno di 4 centimetri, e sarà costruita e disposta secondo le norme prescritte dal regolamento speciale di polizia mortuaria, art. 32 e 33.

Art. 288. — Se il trasporto si fa in ferrovia per un viaggio della durata di oltre

sei ore, il cadavere sarà iniettato con soluzioni antisettiche, e avvolto con lenzuolo imbevuto nella stessa soluzione.

Art. 289. — Quando il trasporto di un cadavere abbia luogo da Roma ad uno dei Comuni limitrofi o ad altro, a cui non si possa accedere col mezzo della ferrovia, il trasporto sarà effettuato mediante carro a ciò espressamente destinato, e accompagnato da un delegato della sanità che farà la consegna del cadavere a chi di diritto.

Art. 290. — Allorchè un cadavere venga trasportato in Roma sia dall'estero, sia da un altro Comune del Regno, un delegato della sanità ne prenderà la consegna alla stazione della ferrovia, per quindi accompagnarlo al luogo del seppellimento, mediante l'uso di un carro speciale della categoria di cui sarà fatta richiesta.

Art. 291. — Quando l'importazione di un cadavere in questa città non avvenga col mezzo della ferrovia, ma con altro veicolo e per le strade comuni, dovrà detto cadavere, col veicolo medesimo, essere trasportato direttamente al cimitero, e sarà il custode del cimitero stesso quegli che ne riceverà la consegna.

Art. 292. — Nei casi, in cui si deve tenere in deposito il cadavere in attesa del trasporto fuori del Comune o di seppellimento definitivo nello stesso cimitero, i cadaveri saranno racchiusi in cassa metallica saldata a fuoco e collocati in apposite nicchie costrutte in buona opera muraria, intonacate internamente con cemento e chiuse ermeticamente.

SEZIONE III. — *Autopsie e imbalsamazioni.*

Art. 293. — È vietato procedere ad autopsie, senza licenza del Sindaco, che non la concederà se non su richiesta dei parenti del defunto; i quali dovranno indicare il medico incaricato di eseguire l' autopsia e lo scopo di questa. La stessa domanda può essere fatta dal medico, e in questo caso dovrà essere accompagnata dal consenso dei parenti del defunto.

È fatta eccezione per gl'istituti ospedalieri e per tutti gli altri casi contemplati all'art. 41 del regolamento speciale di polizia mortuaria.

Art. 294. — L'autopsia dovrà aver luogo nelle ore che saranno prescritte nella

licenza, e per regola generale esclusivamente nella camera incisoria annessa al cimitero, od in quella del deposito municipale di osservazione dei cadaveri. Soltanto in circostanze assolutamente eccezionali potrà il Sindaco permetterla nell'abitazione del defunto, con le cautele indicate dall'Ufficiale sanitario.

Per le autopsie fatte nelle sale municipali a richiesta dei privati, sarà corrisposta una indennità secondo la tariffa fissata dal Comune.

Art. 295. — È vietato asportare dopo l'autopsia cadaveri o parti di esso, senza l'autorizzazione del Sindaco e previo consenso della famiglia dell'estinto.

Art. 296. — È vietato procedere all'imbalsamazione di un cadavere senza averne chiesta l'autorizzazione al Sindaco, che la concederà alle condizioni prescritte dagli art. 47 e 48 del regolamento speciale di polizia mortuaria.

Art. 297. È vietato procedere ad autopsie o ad imbalsamazioni, se non dopo decorse 24 ore dalla morte nei casi ordinari, e 48 ore nei casi di morte improvvisa. Il Sindaco potrà concedere una abbreviazione di questi termini, quando

vi sia la putrefazione precoce del cadavere o la morte sia accertata da altri segni evidenti, e vi sia un alto interesse perchè ne venga eseguita la sezione.

CAPO XIV.

Depositi di osservazione, camere mortuarie e cimiteri.

SEZIONE I. — *Depositi di osservazione e sale mortuarie delle parrocchie.*

Art. 298. — I depositi municipali di osservazione avranno dei locali separati, per ricevere i cadaveri che non possono rimanere nelle abitazioni il tempo necessario perchè la morte sia accertata ed in ogni caso non meno di 24 ore. Essi saranno disposti in modo con letti, tavolati e celle separate, che il cadavere possa essere assistito dai parenti o da chi ne assume le veci o dal custode del deposito, e munito di tutti gli apparecchi necessari perchè sia subito segnalata ogni eventuale manifestazione di vita. Uno di questi depo-

siti sarà destinato per le persone di cui il decesso sia avvenuto per accidenti di qualunque specie anche da tempo più lungo.

A questo locale sarà annessa la sala per le autopsie, costruita con tutte le norme volute dall'igiene, provvista di acqua abbondante per le lavature e di scoli regolari.

La designazione del luogo in cui deve essere depositato il cadavere sarà fatta dal medico delegato dal Sindaco alla visita del cadavere, o dall'ispettore di polizia mortuaria.

Art. 299. — Il custode è responsabile della nettezza del locale e delle suppellettili, del buono stato degli apparecchi, ed ha l'obbligo di riferire all'Ufficio di direzione su qualunque danno od inconveniente si potesse verificare.

Art. 300. — È vietato al custode di ricevere nel deposito cadaveri se non dietro ordine ricevuto dal medico municipale, di cui all'Art. 298, o dall'autorità di pubblica sicurezza. In questo ultimo caso ne renderà avvertito d'urgenza l'Ufficio di direzione che manderà sul luogo il medico per la verifica del decesso.

Art. 301. — Il custode, quando vi

siano cadaveri in osservazione, ha l' obbligo di vigilare che non siano abbandonati un solo istante e quando ciò accada da parte di altre persone, dovrà provvedere sostituendo sè stesso nella vigilanza.

Art. 302. — È vietato mandare al deposito di osservazione cadaveri di persone morte per vaiuolo, scarlattina, tifo esantematico, difterite, colera e di altre malattie esotiche che il Sindaco dovesse specialmente indicare, i quali saranno inviati direttamente al cimitero e tenuti in osservazione nella camera mortuaria ivi annessa.

Art. 303. — Le camere mortuarie delle parrocchie debbono avere l'accesso e le finestre più che sia possibile in luogo appartato, in modo che siano tolte dalla vista del pubblico le casse depositate, e saranno tenute colla più scrupolosa nettezza, e sempre ventilate, lavate e disinfettate.

Non si potranno rimuovere e trasferire altrove, se non col permesso del Sindaco e previa ispezione tecnico-igienica che accerti che il nuovo locale è adatto, risponde alle esigenze dell'igiene e alle altre condizioni volute da questo regolamento.

Sezione II. — *Cimiteri*

Art. 304. — I custodi dei cimiteri sia comunali che privati, sono responsabili dell'esatto adempimento delle disposizioni riguardanti il ricevimento dei cadaveri, la tenuta dei registri, e l' osservazione dei cadaveri nella sala mortuaria, contenute negli Art. 49, 50, 51, 52, 53 del regolamento speciale di polizia mortuaria.

Art. 305. — Il Sindaco ordinerà ispezioni tecnico-igieniche periodiche, e, dove occorra, straordinarie, dirette a vigilare:

a) che sia osservato il piano regolatore delle fosse nell' area destinata al seppellimento comune, e le norme di occupazione;

b) che le fosse siano scavate alla profondità stabilita, e ricolme secondo le istruzioni contenute nel regolamento speciale di polizia mortuaria;

c) che l'estensione dell'area destinata al seppellimento sia mantenuta in giusto rapporto al numero dei morti da seppellirvi;

d) che gli scoli delle acque meteoriche, e i drenaggi siano sufficienti e regolarmente mantenuti;

e) che le sepolture destinate a tumulazioni definitive o temporanee siano costrutte e cementate in modo da impedire filtrazioni;

f) che la camera mortuaria, la sala di osservazione e quella annessa per le autopsie e l'ossario, siano nelle condizioni volute dal suddetto regolamento speciale di polizia mortuaria;

g) che la manutenzione delle tombe sia fatta con diligenza e siano riparati o rimossi i monumenti pericolanti.

Art. 306. — Le suddette ispezioni tecnico-igieniche dovranno rivolgersi anche a rilevare :

a) l'integrità e il buono stato del muro di cinta;

b) il livello della falda acquea, e se vi sia pericolo d'inquinamento per le falde acquee di luoghi abitati;

c) se le case che potessero sorgere all'intorno, sono alla distanza dal cimitero voluta dalla legge.

TITOLO VII

Disposizioni generali e transitorie e penalità

—

CAPO XV.

Disposizioni generali e transitorie

Art 307. — Salvo i casi contingibili ed urgenti, nei quali si seguirà la procedura dell'art. 65, tutte le disposizioni concernenti le case e gli edifici di qualunque specie già esistenti, anche destinati ad uso collettivo o pubblico, debbono essere eseguite in un termine non maggiore di anni tre.

Art. 308. — Gli attuali proprietarî dei locali di deposito e di conservazione di carni macellate, gli attuali esercenti pubblici spacci e altri locali di consumo, i conduttori d'industrie, contemplati nel Titolo II, Capo IV, Sezione II del presente regolamento, dovranno ottemperare alle prescrizioni che li riguardano nel termine non maggiore di due anni.

Art. 309. — Gli attuali produttori, negozianti, rivenditori di latte dovranno

ottemperare alle prescrizioni del presente regolamento che riguardano i locali di deposito o di spaccio, contenute negli art. 159 e 167, dentro il termine non maggiore di due anni.

Art. 310. — Le varie tariffe, di cui al presente regolamento, saranno proposte dalla Giunta e approvate dal Consiglio comunale.

Art. 311. — Sono abrogate tutte le disposizioni esistenti concernenti le materie contemplate in questo regolamento.

CAPO XVI.

Penalità.

Art. 312. — Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento, per le quali non siano dalla legge 22 decembre 1888 stabilite pene speciali, sono punite con pene pecuniarie da lire 51 a lire 500.

Esse sono ammesse alla conciliazione nei termini prescritti dalla legge comunale e provinciale.

ELENCO

Funghi di specie venefica e nociva dei quali è vietata la vendita

ini . . Volg. *Agarici.*

ta . . . †† virosa Fr. (*Agarico viroso*).

†† phalloides Fr. e sue varietà (*Amanita velenosa*).

†† verna Fr. (*Agarico bulboso*).

†† mappa Fr. e sue varietà (*Amonita citrina*).

†† muscaria Fr. (*Uovolo falso, uovolo velenoso*).

†† aspera Fr.

†† pantherina Fr. (*Tignosa malefica*) e tutte le altre amanite a lamelle bianche.

†† excelsa Fr.

a . . . † Vittadini Moretti (*Fungo Pagliaccio*).

loma. . † sulphureum Bull (*Agarico zolfino*).

† album Schaeff.

be. . . † difformis Fr. (*Fungo caprino o Capro latte*).

† inversa Fr.

† flaccida Fr.

† ziziphina Viv.

la . . † butiracea Bull.

ELENCO

dei Funghi di specie innocua dei quali è permessa la vendita

Dei funghi secchi sono permesse soltanto le specie che hanno il segno +.

Amanita . . caesarea Fr. (*uovolo buono a lamelle gialle*).

Lepiota . . . procera Fr. (*Mazza da tamburro, Cocola*).

excoriata Scop. (*Ombrellino*).

Armillaria. . + mellea (*Famigliuola*).

Tricholoma . + gambosum Fr. (*Prugnoli di primavera*).

+ Georgii Fr. (*Id. id.*)

+ albellum (*Id. id.*)

effocatellum Mauri (*Sfogatello di Carbonara*).

Clitocybe . . laccata Scopoli (*Sfogatello di campagna*).

e specie non contradistinte da alcun asterisco sono poco nocive: quelle segnate con un † tive; quelle segnate con †† sono venefiche e letali.

Segue: **Funghi di specie venefica o sospetta**		*Segue:* **Funghi di specie innocua**	
Pleurotus . .	† olearius D. C. (*Orecchia di olivo*).	**Pleurotus** . .	ulmarius Fr. (*Orecchia di Olmo*).
			Eryngii Fr. (*Cardarello*).
			var. Ferulæ L. (*Ferula*).
			cornucopiæ Pers. (*Orecchiola, Orecchietta*).
			ostreatus Jacq. (*Orecchia di Cerro, Orecchiozza*).
			salignus Pers. (*Orecchia di salcio*).
Volvaria . .	† volvacea Bull. (*Amanite a lamelle rosso ferruginee*).		
	† speciosa Fr.		
	† glojo cephala D. C.		
Entoloma . .	† lividum Bull. (*Tracciarolo, Prugnoli falsi a lamelle di color rosso ferruginoso*).		
	† prunuloide Fr. (*prugnolo cattivo*).		
	† tumescens Viv.		
Inocybe. . .	rimosa Bull.		
Hebeloma . .	fastibile Fr.		
	† crustuliniforme Fr.		
Hipholoma . .	epixanthum. Paul (*Famigliuola gialla con lamelle brune*).		
	† fasciculare Fr. (*Id. id.*)		
	† elaeodes Fr. (*Id. id.*)		
	† sublateritium Fr. (*Id. id.*)		
Stropharia. .	† melasperma Bull.		
		Clitopilus . .	(*Prugnoli bianchi a lamelle di colore bianco-rosso*).
			prunulus Scop. (*Prugnolo vero*).
			orcella Bull. (*Mammola, Pastarella, Sardinella*).

Segue: **Funghi di specie venefica o sospetta.**

ctarius . . (*Lattaiuoli*),

† aspideus Fr.

† torminosus F L.

† acris Bolt.

† rufus Fr.

controversus Pers. (*Peperone a lamelle bianco-incarnate*).

† insulsus Fr.

† pyrogalus Fr.

† vellereus Fr.

† thejogalus Fr. ed altre specie di Lactarius.

ssula . . † nigricans Fr. (*Rossola cattiva nera*).

† foetens Fr. (*Rossola fetida*).

Segue: **Funghi di specie innocue.**

Pholiota . . (*Famigliuola a lamelle aracee ed ocraceo-brune*).

Aegirita Fr. (*Famigliuola di albuccio, pioppo, etc. Funghi egiritini*).

mutabilis Schaeff (*Famigliuola piccola, Famigliuola buona*).

Psalliota . . (*Funghi Prataiuoli*).

arvensis Schaeff. (*Turino o Terrino*).

campestris L. (*Prataiuolo e sue varietà*).

Cortinarius . violaceus Fr. (*Fungo vedovo*)

Hygrophorus. . eburneus Fr. (*Iozzolo*).

pudorinus Fr.

pratensis Fr.

virgineus Fr. (*Chiodetti*)

Lactarius . . piperatus Scop. non Linn. (*Peperone Sottana a lamelle di colore bianco candido*).

deliciosus L. (*Lapacendro buono*).

Segue: **Funghi di specie venefica o sospetta.**	*Segue:* **Funghi di specie innocua**
† sanguinea Fr. (*Rossola o Agarico sanguigno*).	
† rubra Fr. (*Rossola cattiva rossa*).	
† emetica Fr. (*Rossola emetica, agarico emetico*).	
† Clusii Fr. (*Rossola cattiva rosso-giallognola*).	
† grisea Fr. (*Rossola grigia*)	
† pectinata Fr. (*Rossola cattiva rigata, rossola-gialliccia*).	
† furcata Fr. (*Rossola cattiva verde*).	
Cantharellus. † Cantharellus aurantiacus Fr. (*Galletto aranciato*).	**Cantharellus** . cibarius Fr. (*Galletto, Fungo Gallinaccio*).
Panus . . . † stipticus Fr.	
Poliporei	
Boletus . . . (*Funghi porcini cangiacolore*	**Boletus** . . . (*Funghi porcini*).
†† purpureus Fr. (*Porcino rosso cangiante*).	+ edulis Bull. (*Porcino, Porcino buono*).
†† Satanas Lenz (*Cappello inferiormente rosso vivace*).	
† luridus Schaeff. (*Porcino velenoso, Porcino malefico*).	
† chrysentheron Bull. (*Porcino a cappello inferiormente giallo vivace*).	
	Fistulina . . hepatica Fr. (*Lingua di cavallo, Naticchione o Naticone*).
Polyporus . † Polyporus officinalis Fr. (*Agarico delle farmacie*).	**Polyporus** . . tuberaster Fr. (*Fungo della Pietra fungaia*).
	corylinus Mauri. *Sfogatello di Nocchio*).
	Pol. squamosus Fr.
	Polyporus . . umbellatus Fr. (*Fungo imperiale, imperiale del Nocchio*)

Segue: **Funghi di specie venefica o sospetta.**

Segue: **Funghi di specie innocua**

frondosus Fr. (*Riceiara, Lazzo, Composta*).

Intybaceus Fr. (*Composta bianca*).

Sulphureus Fr. (*Fungo rosso*).

ulmarius Fr.

Hydnum . . imbricatum Fr. (*Spinarolo, Pelosello, Steccherino*).

coralloides Scop. (*Barba di Capra*).

erinaceus Bull. (*Barba di Capra*).

Caput medusae Bull. (*Riccio*).

Clavaria . . (*Manicciuole*.

flava Schaeff.

botrytis Pers.

muscoides L. } *Manicciuola, Manine Ditelle.*

coralloides L. }

cinerea Bull. }

formosa Pers.

cl. pistillaris L. (*Mazzarella*).

Sparassis . . laminosa Fr.

Morchella . . esculenta Pers. (*Spugnola o spongola*).

semilibera Fr.

gigas Pers.

Helvella . . crispa Fr.

lacunosa Afzel.

sulcata Afzel.

infula Schaeff.

monachella Fr.

Peziza . . . (*Pezziche*).

acetabulum L.

cochleata Huds.

Segue: **Funghi di specie venefica o sospetta.**

Licoperdinei

Scleroderma . ✝ vulgare Fr. (*Tartufo falso*)
verrucosum Bull.

Elaphomyces . granulatus Fr.

Falloidei

Clathrus . . cancellatus Linn.

Phallus . . ✝ impudicus Linn.

ALLEGATO 13.

MODULO N.° 1° PER LE DENUNCIE
DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO

Da conservare

Nome, età, dell'infermo .....
Abitazione e provenienza .....
Numero della malattia (1) .....
Data della denuncia .....

Firma del Ricevente (2)

Al Sindaco

Addì *189*

Nome, età, dell'infermo .....
Abitazione e provenienza .....
Numero della malattia .....
Osservazioni (3) .....
.....
Misure profilattiche adottate dal medico .....
a) isolamento .....
b) disinfezioni .....
Se è richiesto l'intervento dell'Ufficio (4) .....

Firma del Medico

All'Ufficiale Sanitario

Addì *189*

Nome, età, dell'infermo .....
Abitazione e provenienza .....
Numero della malattia .....
Osservazioni (3) .....
.....
Misure profilattiche adottate dal medico .....
a) isolamento .....
b) disinfezioni .....
Se è richiesto l'intervento dell'Ufficio (4) .....

Firma del Medico

---

(1) La *denuncia* potrà indicare se la diagnosi è accertata o soltanto presuntiva, o se trattasi di caso sospetto. Il nome delle malattie di cui è obbligatoria la denuncia, deve essere sostituito dal loro numero di contrassegno come appresso:

1. Morbillo — 2. Scarlattina — 3. Vaiuolo — 4. Tifo addominale od ileotifo — 5. Tifo petecchiale o dermotifo — 6. Croup — 7. Difterite — 8. Febbre puerperale — 9 Cholera asiatico — 10. Sifilide per baliatico mercenario — 11 Tubercolosi.

Le malattie non comprese in questo elenco saranno indicate col loro nome.

(2) In tutti i casi il Medico-chirurgo, che trasmette la denuncia colle norme dell'articolo 208 regolamento, esigerà la firma del consegnatario sulla matrice che deve conservare.

(3) Le *osservazioni* riguarderanno tutto ciò che il Medico-chirurgo giudicherà opportuno di segnalare all'Ufficio nell'interesse della pubblica salute: provenienza, causa della infezione, ecc.

(4) Il Medico-chirurgo indicherà *se è richiesto l'intervento dell' Ufficio* per l'applicazione delle dette misure, in qualunque caso lo creda più comodo e sicuro, o vi sia impossibilità da sua, per le condizioni della famiglia, di applicarle direttamente.

Segue ALLEGATO B.

MODULO N.° 2° PER LE DENUNCIE
DELLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI

Da conservare

Specie dell'animale, razza, mantello, numero .....

Malattia (1) .....
Ubicazione .....
Nome e domicilio del proprietario .....

Firma del Ricevente (2)

Data della denuncia .....

Addì *189*

Al Sindaco

Specie dell'animale, razza, mantello, numero .....

Malattia (1) .....
Ubicazione .....
Nome e domicilio del proprietario .....

Osservazioni (3) .....

Misure profilattiche adottate dal veterinario .....
a) isolamento .....
b) disinfezioni .....

Firma del Veterinario

Addì *189*

All'Ufficiale Sanitario

Specie dell'animale, razza, mantello, numero .....

Malattia (1) .....
Ubicazione .....
Nome e domicilio del proprietario .....

Osservazioni (3) .....

Misure profilattiche adottate dal veterinario .....
a) isolamento .....
b) disinfezioni .....

Firma del Veterinario

(1) Sarà indicata se la diagnosi è accertata o soltanto presuntiva, o se trattasi di caso sospetto.

(2) Il veterinario che fa la denuncia esigerà sempre la firma del consegnatario (guardie forestali e municipali, od Ufficio d'igiene) sulla matrice che deve conservare.

(3) Le *osservazioni* riguarderanno tutto ciò che il veterinario giudicherà opportuno di segnalare all'Ufficio nell'interesse della vigilanza zoojatrica: provenienza, causa dell'infezione, ecc.

INDICE ANALITICO

TITOLO I.

Assistenza medica e vigilanza sanitaria

CAPO I. - **Assistenza medica** . . . . . *Pag.* 5

Sezione I. - Servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica in città . . . » 5

Sezione II. - Servizio dei soccorsi sanitari d'urgenza . . . . . » 9

Sezione III. - Servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica nel suburbio e nell'agro romano . . . . . » 10

CAPO II. - **Vigilanza sanitaria** . . . . . » 14

Sezione I. - Vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo e dell'abitato. . . . . » 14

Sezione II. - Vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande. . . . . » 16

Sezione III. - Vigilanza sulle malattie infettive e contagiose dell'uomo e degli animali e provvedimenti relativi . . . . » 17

Sezione IV. - Laboratorio di chimica e batteriologia . . . . . » 19

Sezione V. - Verifica dei decessi, vigilanza sul trasporto dei cadaveri, sui depositi di osservazione, sulle camere mortuarie, e polizia sanitaria dei cimiteri . » 20

TITOLO II.

Igiene del suolo e dell'abitato

CAPO III. - **Igiene del suolo** . . . . . *Pag.* 23

Nettezza pubblica, deflusso delle acque superficiali e sotterranee, fognature » 23

CAPO IV. - **Igiene dell'abitato** . . . . . » 29

Sezione I. - Condizioni di abitabilità degli edifizi privati o di uso collettivo . . . » 29

Sezione II.- Stalle, spacci pubblici, ed industrie incomode, insalubri e pericolose. » 41

Sezione III. - Case rurali . . . . . » 49

TITOLO III.

Difesa della purezza dell'acqua potabile

CAPO V. - **Polizia delle sorgenti, degli acquedotti, dei pozzi e delle cisterne** . . . . . » 51

CAPO VI. - **Distribuzione dell' acqua potabile nell'abitato** . . . . . » 57

TITOLO IV.

Igiene degli alimenti, delle bevande e degli oggetti di uso domestico

CAPO VII. - **Disposizioni generali** . . . . » 61

CAPO VIII. - **Igiene degli alimenti** . . . . . *Pag.* 63
Sezione I. - Alimenti d'origine animale. . » 63
Carni di animali da macello . . . » 63
Carni di animali da cortile e selvaggina. - Pesci, crostacei e molluschi . . . . . » 72
Vaccherie, latte, burro e surrogati, formaggi e latticini . . . . . » 73
Sezione II. - Alimenti d'origine vegetale . » 82
Cereali, farine, pane e paste alimentari, grassi ed olii vegetali . . . » 82
Frutta, legumi, erbaggi e funghi . » 84
Sezione III. - Generi di pasticceria, caffè e drogheria . . . . . » 86
Conserve, miele, zucchero, confetti e preparati di zucchero, sciroppi, marmellate, ecc . . . . . » 86
Caffè, thè, cioccolata, droghe e spezie » 86

CAPO IX. - **Igiene delle bevande.** . . . . . » 88
Vino, birra, bevande alcooliche, spiriti, aceto, acque gazose . . . . . » 88

CAPO X. - **Suppellettili, recipienti metallici, ed involucri di altre specie, in uso nelle cucine private e nei pubblici spacci di commestibili e di bevande** . . . . . » 91

TITOLO V.

Misure contro la diffusione delle malattie infettive e contagiose dell'uomo e degli animali

---

CAPO XI. - **Misure contro le malattie infettive dell'uomo** . . . . . *Pag.* 93
Sezione I. - Delle denuncie . . . . . » 93
Sezione II. - Della vaccinazione . . . . » 95

Sezione III. - Misure generali contro la diffusione delle malattie infettive . . . *Pag.* 98
Sezione IV. - Misure speciali e straordinarie in casi di minaccia o sviluppo di epidemie . . . . . » 103
Sezione V. - Misure speciali riguardanti la sifilide trasmessa per baliatico mercenario e la tubercolosi . . . . . » 106
Sifilide trasmessa per baliatico mercenario . . . . . » 106
Tubercolosi . . . . . » 107
Sezione VI. - Misure speciali contro le dermatosi e le oftalmie contagiose. . . . » 108
Tigna ed altre dermatosi contagiose » 108
Oftalmie contagiose . . . . . » 110

CAPO XII. - **Misure contro le malattie infettive e contagiose degli animali:** 111
Sezione I. - Delle denuncie . . . . . » 111
Sezione II. - Misure contro la diffusione delle malattie infettive e contagiose degli animali . . . . . » 113
Sezione III. - Misure speciali contro alcune delle malattie indicate all'art. 244. » 117
Carbonchio . . . . . » 117
Tubercolosi . . . . . » 119
Morva . . . . . » 120
Rabbia (idrofobia) . . . . . » 121

TITOLO VI.

Polizia mortuaria

CAPO XIII. - **Norme relative ai decessi** . . . *Pag.* 123
Sezione I. - Denuncie, verifiche dei decessi e disposizioni attinenti . . . . » 123
Sezione II. - Custodia, incassatura e trasporto dei cadaveri . . . . . » 127

Sezione III. - Autopsie e imbalsamazioni. *Pag.* 132
CAPO XIV. - **Depositi di osservazione, camere mortuarie e cimiteri** . . . . . » 134
Sezione I. - Depositi di osservazione e sale mortuarie delle parrocchie . . . . . » 134
Sezione II. - Cimiteri . . . . . » 137

TITOLO VII.

Disposizioni generali e transitorie e penalità

CAPO XV. - **Disposizioni generali e transitorie** » 139
CAPO XVI. - **Penalità**. . . . . » 140

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

A - Elenco dei funghi di specie venefica e nociva, dei quali è vietata la vendita » 141
Elenco dei funghi di specie innocua, dei quali è permessa la vendita. . . . . » 141
B - Modulo N. 1 per le denuncie delle malattie infettive dell'uomo . . . . » 147
Modulo N. 2 per le denuncie delle malattie infettive degli animali . . . . » 148

LANE MEDICAL LIBRARY

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.

I275 Rome. Laws, statutes,
R7A5 etc.
1898 Regolamento d'igien
86982

NAME	DATE DUE
Beardsley	6/1/3